SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 marzo 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'interno

Ministero della giustizia

Ministero delle imprese e del made in Italy

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 marzo 2025, n. **35**.

Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 2407 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2407 *(Responsabilità)*. — I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-*bis*, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-*bis*, 2394, 2394-*bis* e 2395.

L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1276):

Presentato dall'on. Marta SCHIFONE (FDI) e altri, il 4 luglio 2023.

Assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, l'11 settembre 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente il 7, il 14 e il 21 febbraio 2024; il 20 marzo 2024; il 9 aprile 2024 e il 14 maggio 2024.

Esaminato in Aula il 20 maggio 2024 e approvato il 29 maggio 2024.

Senato della Repubblica (atto n. 1155):

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede redigente, il 13 giugno 2024, con i pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali, Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, Ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 6ª (Finanze).

Esaminato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede redigente, il 19, il 20, il 26 e il 27 novembre 2024; il 3 dicembre 2024; l'8, il 14, il 23 e il 29 gennaio 2025.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 12 marzo 2025.

25G00042

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. **36**.

Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e in particolare gli articoli da 4 a 15;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, recante disposizioni «Sulla cittadinanza italiana»;

Vista la legge 21 aprile 1983, n. 123, recante «Disposizioni in materia di cittadinanza»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme sulla cittadinanza»;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e in particolare l'articolo 19-*bis*;

Considerato che le disposizioni successivamente adottate in materia di cittadinanza a partire dalla riunificazione nazionale sono state finora interpretate nel senso
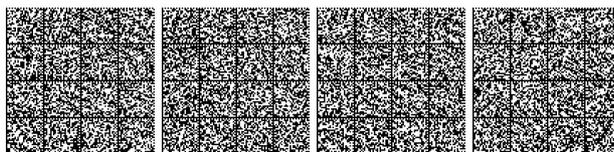
di accordare alle persone nate all'estero una facoltà di chiedere il riconoscimento della cittadinanza senza alcun limite temporale o generazionale né oneri di dimostrare la sussistenza o il mantenimento di vincoli effettivi con la Repubblica;

Considerato che tale assetto normativo determina la crescita continua ed esponenziale della platea di potenziali cittadini italiani che risiedono al di fuori del territorio nazionale e che, anche in ragione del possesso di una o più cittadinanze diverse da quella italiana, sono prevalentemente legati ad altri Stati da vincoli profondi di cultura, identità e fedeltà;

Considerato che la possibile assenza di vincoli effettivi con la Repubblica in capo a un crescente numero di cittadini, che potrebbe raggiungere una consistenza pari o superiore alla popolazione residente nel territorio nazionale, costituisce un fattore di rischio serio ed attuale per la sicurezza nazionale e, in virtù dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli altri Stati membri della stessa e dello Spazio Schengen;

Considerato che, in applicazione del principio di proporzionalità, è opportuno prevedere il mantenimento della cittadinanza italiana e, conseguentemente, europea in capo alle persone nate e residenti all'estero alle quali lo stato di cittadini è già stato validamente riconosciuto;

Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre limitazioni nella trasmissione automatica della cittadinanza italiana a persone nate e residenti all'estero, condizionandola a chiari indici della sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di operare un bilanciamento tra i principi di cui agli articoli 1 e 3 della Costituzione, applicando le suddette limitazioni a tutti i futuri riconoscimenti di cittadinanza italiana ed evitando l'intrinseca irragionevolezza di riconoscimenti della cittadinanza italiana secondo criteri diversi a seconda di un fattore casuale e non indicativo di vincoli effettivi con la Repubblica, quale la nascita dei richiedenti, in luogo dell'effettivo esercizio di diritti o adempimento di doveri connessi con lo stato di cittadino;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per evitare, nelle more dell'approvazione di una riforma organica delle disposizioni in materia di cittadinanza, un eccezionale e incontrollato afflusso di domande di riconoscimento della cittadinanza, tale da impedire l'ordinata funzionalità degli uffici consolari all'estero, dei comuni e degli uffici giudiziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. — 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

c) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;

d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;

e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia.».

2. All'articolo 19-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-*bis*. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

2-*ter*. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

25G00049

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. **37**.

Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale»;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale»;

Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.»;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2023, n. 176, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno»;

Visto il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

Vista legge 21 febbraio 2024, n. 14, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno»;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali»;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a garantire la funzionalità e l'efficace utilizzo delle strutture di trattenimento, ai fini del rimpatrio, e l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio

1. All'articolo 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole «operazioni di soccorso» sono inserite le seguenti: «, nonché quelle destinatarie di prov-

vedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
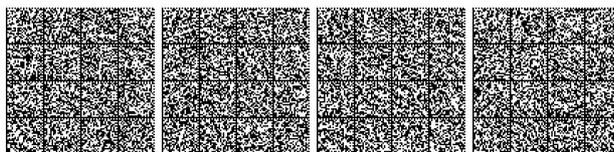
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di cui alla lettera *B)* dell'allegato 1 al Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, né produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero è sottoposto.».

2. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189» sono inserite le seguenti: «, che può disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro»;

b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «È fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida.».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

25G00050

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 13 marzo 2025.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Roma».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni;
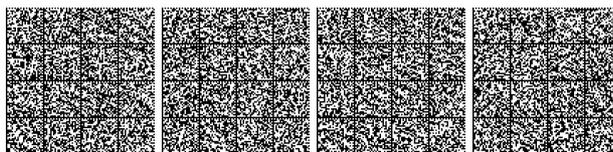
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116 in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità 2 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 194 del 22 agosto 2011, concernente riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Roma» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1876 della Commissione, del 4 novembre 2019, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Roma»;

Esaminata la documentata domanda presentata in data 28 giugno 2022 dal Consorzio Roma DOC, con sede in largo Donatori di Sangue snc - 00040 Frascati (RM), intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Roma»;

Considerato che il Consorzio Roma DOC è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata dei vini «Roma», in virtù del decreto del dirigente della PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica 21 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2020, confermato dal successivo decreto del dirigente della PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica 18 aprile 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 29 aprile 2023;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Lazio;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del
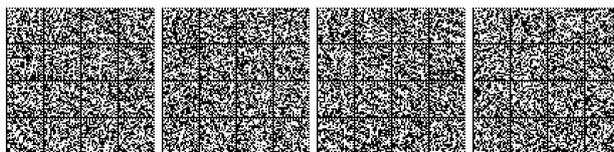
9 agosto 2024, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Roma»;

la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 266 del 13 novembre 2024, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;

Considerato che, con la sopra citata domanda di approvazione della modifica del disciplinare del 28 giugno 2022, il Consorzio Roma DOC ha inteso consentire l'utilizzo della menzione «riserva» anche per le giacenze di vino DOC Roma «bianco» che, alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, risultino in possesso dei requisiti previsti per i vini DOC Roma «bianco riserva»;

Considerato che, con comunicazione del 7 marzo 2025, il Consorzio Roma DOC ha chiarito che la sopra indicata possibilità di utilizzare la menzione «riserva» debba riferirsi anche alle giacenze di vino DOC Roma «Classico bianco» che, alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, risultino in possesso dei requisiti previsti per i vini DOC Roma «Classico bianco riserva»;

Considerato che, in data 7 marzo 2025, il Consorzio Roma DOC ha richiesto di differire al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4, comma 6, della suddetta proposta di modifica del disciplinare ai sensi della quale «I sesti di impianto, per i nuovi vigneti impiantati a partire dalla data pubblicazione del presente disciplinare di produzione, devono garantire un numero minimo di 4.000 ceppi per ettaro sul sesto d'impianto in coltura specializzata», motivando la predetta richiesta con la necessità di evitare problematiche ai viticoltori che attualmente stanno impiantando nuovi vigneti;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di dover consentire l'utilizzo della menzione «riserva» anche per le giacenze di vino DOC Roma «bianco» e «Classico bianco» purché le relative partite, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in possesso dei requisiti previsti nell'allegato disciplinare, rispettivamente, per i vini DOC Roma «bianco riserva» e «Classico bianco riserva» e ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo;

Ritenuto altresì, di dover accogliere la motivata richiesta del Consorzio Roma DOC di differire al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4, comma 6, del disciplinare allegato al presente decreto con riferimento al numero minimo di 4.000 ceppi per ettaro sul sesto d'impianto in coltura specializzata per i nuovi vigneti impiantati;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Roma», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Ritenuto di dover aggiornare l'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, sopra richiamato, in relazione alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Roma» approvata con il presente decreto;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Roma», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 266 del 13 novembre 2024, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Roma», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto

si applica nel territorio nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. È consentito l'utilizzo della menzione «riserva» anche per le produzioni di vini già certificati o atti a divenire DOC Roma «bianco» e «Classico bianco» derivanti dalle campagne vitivinicole 2024/2025 e precedenti, a condizione che le relative partite, alla data di applicazione della modifica ordinaria nel territorio nazionale di cui al comma 2 del presente articolo, siano in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare allegato al presente decreto, rispettivamente, per i vini DOC Roma «bianco riserva» e «Classico bianco riserva», ivi incluso il rispetto del periodo minimo di invecchiamento di cui all'art. 5, comma 9, del predetto disciplinare, e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo.

4. È autorizzato lo smaltimento delle giacenze di vini già certificati o atti a divenire DOC Roma, derivanti dalle campagne vitivinicole 2024/2025 e precedenti, a condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti, per le pertinenti tipologie, dal disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Roma» precedentemente vigente, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1876 della Commissione, del 4 novembre 2019, e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo.

Art. 3.

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 4.

Aggiornamento codici SIAN

1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, è aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Roma» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato nella sezione «Qualità» – «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (https://www.politicheagricole.it).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 13 marzo 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «ROMA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Roma» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione come di seguito indicati:

a) categoria vino, per le seguenti tipologie:

«bianco», anche nella versione amabile;

«bianco» riserva;

«rosso», anche nella versione amabile;

«rosso riserva»;

«rosato»;

«Malvasia puntinata»;

«Bellone»;

b) categoria vino spumante, per le seguenti tipologie:

«spumante»;

«spumante rosato».

La specificazione «classico» è consentita per i vini della zona di origine più antica indicata nell'ultimo comma dell'art. 3, ad esclusione della tipologia «spumante».

Art. 2.

Base ampelografica dei vigneti

La denominazione di origine controllata «Roma» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, dalla seguente composizione ampelografica:

a) Bianco e spumante:

Malvasia del Lazio non meno del 50%;

Bellone, Bombino, Greco b., Trebbiano giallo, Trebbiano verde da soli o congiuntamente per almeno il 35%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

b) Rosso, rosato e spumante rosato:

Montepulciano non meno del 50%;

Cesanese comune, Cesanese di Affile, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah da soli o congiuntamente per almeno il 35%.
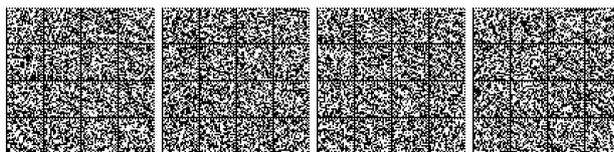
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

La denominazione di origine «Roma» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Malvasia puntinata;

Bellone;

è riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, in ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini designati con la denominazione «Roma», comprende l'intero territorio dei seguenti Comuni ricadenti in Provincia di Roma:

Affile, Albano Laziale, Allumiere, Anguillara Sabazia, Anzio, Arcinazzo Romano, Ardea, Ariccia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerveteri, Ciampino, Civitavecchia, Colonna, Fiano Romano, Fonte Nuova, Formello, Frascati, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Genzano di Roma, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Lanuvio, Lariano, Manziana, Marcellina, Marino, Mentana, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nemi, Nerola, Nettuno, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roiate, San Cesareo, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Santa Marinella, Sant'Angelo Romano, Tolfa, Trevignano Romano, Velletri, Zagarolo;

e parte dei seguenti Comuni:

Artena per la sola isola amministrativa compresa tra il confine di Lariano, Velletri e la Provincia di Roma/Latina;

Fiumicino ad esclusione dell'isola Sacra;

Roma ad esclusione dell'area interna al GRA e di quella compresa tra il tratto del GRA che in prossimità dell'incrocio con la via del Mare interseca il fiume Tevere e prosegue lungo il tracciato dello stesso fino alla diramazione del «canale di porto» raggiungendo la costa tirrenica. Da questo punto si segue la costa in direzione sud raggiungendo il confine amministrativo del Comune di Pomezia; si segue tale confine fino ad incrociare la via Laurentina; da questo incrocio si prosegue in direzione nord fino ad incrociare il GRA.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini designati all'art. 1 con la menzione «classico», comprende esclusivamente la parte del territorio del Comune di Roma di cui sopra.

Art. 4.

Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore, anche per le tipologie con la specificazione del vitigno, ai limiti sottoindicati:

Bianco, Bellone, Malvasia puntinata, spumante:	tonnellate 12
Rosso, rosato e spumante rosato:	tonnellate 10

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata ai limiti di cui sopra, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione «Roma», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

11% per i vini bianchi;

11,5% per i vini rossi e rosati;

9,5% per i vini spumante e spumante rosato.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e atti a conferire alle uve e ai vini caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, per i nuovi vigneti impiantati a partire dal 1° gennaio 2026, devono garantire un numero minimo di 4.000 ceppi per ettaro sul sesto d'impianto in coltura specializzata.

È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa l'irrigazione di soccorso.

Art. 5.

Norme per la vinificazione e imbottigliamento in zona delimitata e invecchiamento

Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione e imbottigliamento dei vini a denominazione di cui all'art. 1, devono essere effettuate all'interno del territorio di cui all'art. 3, compresi i territori dei Comuni di Aprilia e Cisterna di Latina, in Provincia di Latina.

Conformemente alla normativa vigente, l'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e assicurare l'efficacia dei controlli. Tuttavia, in conformità alla normativa vigente, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione; oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le tecniche di spumantizzazione per l'elaborazione delle tipologie «spumante» e «spumante rosato» sono quelle consentite per la categoria dei vini spumanti dalla legislazione vigente. In particolare, l'elaborazione dei vini spumanti è effettuata mediante fermentazione in autoclave («metodo Martinotti o Charmat») oppure in bottiglia («metodo classico»).

La tipologia «Roma» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi dalla vendemmia (decorrenza anno vendemmia 1° novembre), di cui almeno nove mesi in recipienti di legno di capacità non inferiore ai 499 litri.

La tipologia «Roma» bianco riserva deve essere sottoposta ad un periodo di invecchiamento non inferiore a dodici mesi dalla vendemmia (decorrenza anno vendemmia 1° novembre) di cui almeno quattro mesi di affinamento in bottiglia.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Roma» di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

Bianco – Classico bianco:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

odore: delicato, etereo;

sapore: da secco ad abboccato, sapido, armonico talvolta con note floreali e fruttate;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Bianco amabile – Classico bianco amabile:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

odore: fruttato, delicato, fine;

sapore: amabile, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Bianco riserva – Classico bianco riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, etereo;

sapore: da secco ad abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Bellone – Classico Bellone:

colore: giallo paglierino con talvolta riflessi verdognoli;

odore: caratteristico della varietà, fine, gradevole con note floreali e fruttate;

sapore: da secco ad abboccato, equilibrato, sapido, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Malvasia puntinata – Classico Malvasia puntinata:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico della varietà, gradevole, fine, con note floreali e fruttate;

sapore: da secco ad abboccato, equilibrato, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Rosso – Classico rosso:

colore: rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: da secco ad abboccato, armonico, buona struttura e persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.

Rosso amabile – Classico rosso amabile:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: armonico, fruttato e intenso;

sapore: amabile, persistente, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

Rosso riserva – Classico rosso riserva:

colore: rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso e caratteristico di sentori fruttati e/o speziati;

sapore: da secco ad abboccato, armonico, buona struttura e persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.

Rosato – Classico rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: delicato, fine, con note floreali e fruttate;

sapore: da secco ad abboccato, fresco, fruttato, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Spumante:

spuma: fine e evanescente;

colore: giallo paglierino tenue;

odore: caratteristico, delicato, fine, con sentore di lievito;

sapore: fresco ed equilibrato, da dosaggio zero a *extradry*;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Spumante rosato:

spuma: fine e evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: delicato, fine;

sapore: da dosaggio zero a *extradry*;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o sapore si può rilevare live sentore di legno.

In relazione alla fermentazione o rifermentazione in bottiglia, per i vini spumanti, si possono riscontrare alla vista delle velature.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Alla denominazione di origine controllata «Roma» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi *extra*, ad eccezione della tipologia spumante, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione e presentazione del vino per tutte le tipologie previste dal presente disciplinare, deve figurare l'annata di produzione delle uve esclusa la tipologia spumante.

Per la tipologia «spumante» è ammessa la menzione «Romanella spumante».

È fatto divieto dell'utilizzo delle diciture «secco», «amabile» e «abboccato» sulle tipologie:

«bianco» e «Classico bianco»;

«bianco» riserva e «Classico bianco» riserva;

«rosso» e «Classico rosso»;

«rosso» riserva e «Classico rosso» riserva;

«rosato» e «Classico rosato»;

«Malvasia puntinata» e «Classico Malvasia puntinata»;

«Bellone» e «Classico Bellone».

Art. 8.

Confezionamento e presentazione

I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo soltanto in bottiglie di vetro di volume nominale fino a 12 litri con formati di ml 187, ml 250, ml 375, ml 750, ml 1.500, ml 3.000, ml 4.500, ml 6.000 e ml 12.000.

I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l'esclusione del tappo corona.

Per i vini spumanti sono previsti i sistemi di chiusura consentiti dalla normativa vigente.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella parte centrale della Regione Lazio, si estende su una superficie di circa 330.000 ettari e comprende i territori litoranei, la Sabina romana, i Colli Albani, i Colli Prenestini e parte della Campagna romana, in Provincia di Roma.

I terreni dell'area, risalenti al Quaternario, sono riconducibili a due principali unità geologiche: le formazioni sedimentarie e le formazioni vulcaniche. Nella prima, presente nelle aree pianeggianti della valle del Tevere e dell'Aniene, si hanno i sedimenti marini del Pliocene e

Pleistocene inferiore costituiti da un substrato di sedimenti alluvionali e marini, quali travertini, sabbie, ghiaie, limi a volte coperti da depositi alluvionali recenti: procedendo verso il litorale si trovano depositi formatisi in ambiente fluvio-palustre costituiti da alternanze di livelli sabbiosi, sabbioso-argillosi e da formazioni di natura travertinosa, che progressivamente sono sostituiti da argille di ambiente batiale e circalitorale, sabbie e calcareniti di ambiente infralitorale, sabbie di ambiente costiero con vulcaniti albane intercalate e sabbie di ambiente eolico e fluviale («Duna antica»).

Nella seconda, le manifestazioni vulcaniche del complesso Sabatino e del Vulcano laziale della fine del Pliocene, caratterizzate da fenomeni esplosivi, hanno generato terreni formati da vari tipi di tufo a cui si sono sovrapposti ceneri e lapilli depositati in strati di notevole spessore e cementati in misura diversa. Si possono distinguere: pozzolane (localmente dette «terrinelle»), cioè ceneri vulcaniche del tutto prive di cementazione: si riscontrano nelle zone più lontane dalle bocche di eruzione e danno luogo a terreni sabbiosi, profondi, permeabili all'acqua e senza ristagni né superficiali né profondi; tufi litoidi, più o meno duri, derivati dalla cementazione delle ceneri e dei lapilli, con diverse denominazioni locali (cappellacci, cappellacci teneri, occhio di pesce, occhio di pernice, ecc.), coprono la parte maggiore del territorio considerato. Sono di scarsa o nulla permeabilità all'acqua e alle radici ed è necessario pertanto procedere a scassi profondi per permettere agli agenti atmosferici di attivare la pedogenesi e mettere a disposizione delle colture, in particolare della vite, uno strato sufficiente di terreno agrario per lo sviluppo radicale e la nutrizione idrica e minerale; rocce laviche, dure, poco attaccabili dai mezzi meccanici e dagli agenti atmosferici. Coprono una minima parte del territorio in zone vicine ai crateri di eruzione. In generale danno origine a terreni di scarso spessore dove s'insedia il pascolo o il bosco; alluvioni recenti formatesi nelle zone pianeggianti per deposito alluvionale proveniente dalle pendici sovrastanti. I terreni derivati sono profondi, tendenzialmente argillosi, spesso umidi. Sono anche presenti calcari bianchi e avana con componente organogena e detritica (resti di bivalvi e alghe calcaree), marne contenenti una sensibile quantità di argilla, prevalentemente nella parte superiore del terreno, e formazioni Argilloso-Arenacee, composte da un'alternanza di argille e arenarie che sono preponderanti verso l'alto della formazione, dove si passa da una giacitura stratificata a una massiva.

L'altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 0 e i 600 m s.l.m., con pendenza variabile: l'esposizione generale è orientata verso ovest, sudovest e sud.

Il clima dell'area è di tipo temperato-mediterraneo ed è caratterizzato da precipitazioni medie annue comprese tra i 810 ed i 1233 mm, più copiose nelle zone più acclivi, con aridità estiva nei mesi luglio, agosto (pioggia 73-147 mm), più pronunciata e presente anche nel mese di giugno, e sporadicamente anche a maggio, alle quote più basse. La temperatura media è compresa tra i 12,8 ed i 15,6°C: freddo prolungato da novembre ad aprile, più intenso nelle zone acclivi, con temperatura media inferiore ai 10°C per tre-quattro mesi l'anno e temperatura media minima del mese più freddo dell'anno che oscilla tra 2,3 e 4,0°C.

La combinazione tra natura del terreno e fattori climatici fanno della zona delimitata come DOC Roma un territorio altamente vocato alla produzione di vini di pregio.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino «Roma».

I Romani fin dall'epoca dei re appresero dagli Etruschi le tecniche vitivinicole: nel II° secolo a.C: la vitivinicoltura raggiunse livelli molto elevati ed il vino era consumato anche in locali pubblici di vendita (*thermopolia*). Molto rilevante era l'esportazione, tanto che il porto di Ostia divenne un vero emporio vinario. Con la crisi dell'Impero Romano (III-IV secolo d.C) causata dalle lotte interne, dalle invasioni dei barbari, dal disordine politico e amministrativo e dall'insicurezza pubblica, iniziò anche il declino della viticoltura: molti agricoltori, inoltre, estirpavano i vigneti per non subire le forti tasse cui erano assoggettati, tanto che nel IV secolo l'imperatore Teodosio, per frenare questo fenomeno, decise la pena di morte per chi - *sacrilega falce* - tagliava le viti. Verso la fine dell'Impero Romano di Occidente, la superficie viticola aveva subito una sensibile riduzione, mantenendosi in prevalenza nelle aree vicine alla città di Roma. Dopo la caduta dell'Impero Romano di Occidente, tra il V e il X secolo, un importante contributo alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio vitivinicolo venne dato dai vescovi, dai monaci, dagli ordini religiosi e dalla nobiltà laica. Con la fine della barbarie, la viticoltura si diffuse nuovamente e si razionalizzò fino a diventare la coltura principale, grazie anche alla grande richiesta di vino di Roma, sede della corte papale e teatro di un forte aumento della popolazione.

Nei territori soggetti allo Stato Pontificio la viticoltura fu una delle coltivazioni primarie ed i Papi le dedicarono particolare attenzione per il gran conto in cui tenevano il vino, sia come elemento liturgico, sia come parte essenziale della loro mensa, sia infine, ma certo non da ultimo, per il suo valore commerciale. Tanto importante è il vino nella mentalità dell'epoca, che negli statuti della città di Roma si trova scritto che un forestiero non poteva usufruire del diritto di cittadinanza, se non possedeva una casa dentro Roma ed anche una vigna nel raggio di tre miglia dalla città.

Al 1692 risale la fondazione di un'Accademia dei Vignaioli e la stesura di una pianta dell'agro romano voluta da Papa Alessandro VII, dalla quale risulta che l'estensione delle vigne che circondavano Roma era di circa 4839 rubbi (8945 ettari).

I Papi proteggono con appositi editti la vite, si registra un prosperare di osterie e locande dettato dalla presenza del Papa e dall'affluenza di pellegrini. L'importanza del commercio del vino è dimostrata anche dall'esistenza di ben sette corporazioni. I membri della corporazione o Università dei Tavernieri, che risaliva al 1481, si dividevano in Tavernieri, che fornivano anche alloggio e Bettolieri, cioè mercanti al minuto soltanto di vino romanesco e dell'agro romano. A Pio IX si deve l'aver fatto nascere, nel 1854, l'Università dei mercanti di vino, riunendo così in un unico organismo le troppe associazioni esistenti. Stemma di questo *Collegium Vinariorum Urbis* era un sole che dava luce ad una vite con la scritta «*vinea nostra floruit*», stemma che si conserva ancora oggi nel cortile della Chiesa di Santa Maria in Trivio.

Nel corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principe del territorio, fino all'attualità, come testimoniano le numerose sagre e feste che annualmente vengono celebrate nei paesi ricadenti nell'areale di produzione e tra cui spiccano la Sagra dell'uva di Marino (la prima edizione risale al 1925) e la Festa dell'uva e dei vini di Velletri (1930).

L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata: la Malvasia del Lazio, il Bellone, il Bombino bianco ed il Trebbiano giallo e verde per i vini bianchi, il Montepulciano, il Cesanese di Affile, il Cesanese Comune, il Sangiovese per i vini rossi;

le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (84 hl/ha per le tipologie bianche e 70 hl/ha per le tipologie rosse e rosate);

le pratiche relative all'elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base e le tipologie riserva e superiore, riferite quest'ultime a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento in bottiglia obbligatori.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La DOC «Roma» è riferita a undici tipologie di vino bianco («bianco», «Classico bianco», «bianco riserva», «Classico bianco riserva», «bianco amabile», «Classico bianco amabile», «Bellone», «Classico Bellone», «Malvasia puntinata», «Classico Malvasia puntinata», «spumante»), a tre tipologie di vino rosato («rosato», «Classico rosato», «spumante rosato») e a sei tipologie di vino rosso («rosso», «Classico rosso», «rosso amabile», «Classico rosso amabile», «rosso Riserva», «Classico rosso Riserva») che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

Nello specifico le singole tipologie di vino si caratterizzano:

«Roma» bianco – Classico bianco: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli, odore delicato etereo con note floreali e fruttate, sapore da secco ad abboccato, sapido e armonico;

«Roma» bianco amabile – Classico bianco amabile: vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, odore delicato fine, con note floreali e frutta esotica, sapore armonico, sapido;

«Roma» bianco riserva – Classico bianco riserva: vino di colore giallo paglierino più o meno intenso, odore delicato etereo con sapore da secco ad abboccato e armonico;

«Roma» Bellone – Classico Bellone: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli, odore caratteristico della varietà, gradevole con note floreali e fruttate, sapore da secco ad abboccato, equilibrato, sapido, gradevole;

«Roma» Malvasia puntinata – Classico Malvasia puntinata: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino più o meno intenso, odore caratteristico della varietà, gradevole con note floreali e fruttate, sapore da secco ad abboccato, equilibrato, morbido;

«Roma» rosso – Classico rosso: buona struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche e tanniche polimerizzate, che conferiscono al vino un giusto corpo e assenza di ruvidezza. Il vino presenta un colore rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l'invecchiamento, odore intenso e caratteristico con sentori fruttati, sapore da secco ad abboccato, armonico con buona struttura e persistenza;

«Roma» rosso amabile – Classico rosso amabile: vino dal colore rosso rubino con riflessi violacei, odore armonico, fruttato intenso, con note speziate, sapore persistente;

«Roma» rosso Riserva – Classico rosso Riserva: buona struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche e tanniche polimerizzate, che conferiscono al vino un giusto corpo, assenza di ruvidezza e buona longevità. Il vino presenta un colore rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l'invecchiamento, odore intenso e caratteristico con sentori fruttati che sfumano a favore di quelli speziati o fenolici associabili al legno, sapore da secco ad abboccato, armonico con buona struttura e persistenza;

«Roma» rosato – Classico rosato: leggero di corpo, fresco, vivace, con colore rosato più o meno intenso, odore delicato, fine, sapore da secco ad abboccato, fresco, fruttato, sapido;

«Roma» spumante: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino tenue con *perlage* fine ed evanescente, odore caratteristico delicato fine sentore di lievito, sapore vivace e armonico, da dosaggio zero a *extradry*;

«Roma» spumante rosato: leggero di corpo, fresco, vivace, con colore rosato più o meno intenso con *perlage* fine ed evanescente, odore delicato e fine, sapore armonico, vivace da dosaggio zero a *extradry*.

Al sapore tutti i vini presentano un'acidità normale, un amaro poco percepibile, poca astringenza e buona struttura, che contribuiscono al loro equilibrio gustativo.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*.

L'orografia pianeggiante e collinare dell'areale di produzione, che comprende i territori litoranei, la Sabina romana, i Colli Albani, i Colli Prenestini e parte della Campagna romana, e l'esposizione ad ovest, sud-ovest, sud concorrono a determinare un ambiente arioso, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti del vino «Roma». Da tale area sono peraltro esclusi i terreni ubicati a quote troppo basse non adatti ad una viticoltura di qualità.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all'ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche del vino «Roma».

In particolare, i terreni di origine sedimentaria e vulcanica, sono costituiti sedimenti alluvionali e marini, quali travertini, sabbie, ghiaie, limi a volte coperti da depositi alluvionali recenti, da depositi formatisi in ambiente fluvio-palustre costituiti da alternanze di livelli sabbiosi, sabbioso-argillosi, da argille di ambiente batiale e circalitorale, sabbie e calcareniti di ambiente infralitorale, sabbie di ambiente costiero con vulcaniti albane intercalate e sabbie di ambiente eolico e fluviale («Duna antica»). Sono presenti anche pozzolane (localmente dette «terrinelle»), cioè ceneri vulcaniche del tutto prive di cementazione che danno luogo a terreni sabbiosi, profondi, permeabili all'acqua e senza ristagni né superficiali né profondi; si hanno anche limi e sabbie gialle mescolate a ciottolini calcarei e silicei sparsi o concentrati e argille azzurre e grigie di ambiente lacustre e terreni riconducibili alle terre rosse con tessitura argillo-limosa che presentano, in genere, limitato spessore ed un sottosuolo coerente. Trattasi di terreni con caratteristiche tali da renderli idonei ad una vitivinicoltura di qualità.

Anche il clima dell'areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti (1065 mm), con scarse piogge estive (105 mm) ed aridità nei mesi di luglio e agosto, più pronunciata e presente anche nel mese di giugno, e sporadicamente anche a maggio, alle quote più basse, da una buona temperatura media annuale (14.2°C), unita ad una temperatura relativamente elevata e ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, caratterizzato nella fase finale, da una elevata escursione termica tra notte e giorno, consente alle uve di maturare lentamente e completamente, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino «Roma».

Per la categoria vino «Roma» il legame con l'ambiente è dato dalla in particolare la combinazione tra le caratteristiche del terreno ed i fattori climatici, che determinano per i vini bianchi, la produzione di significative quantità di precursori aromatici che consentono di esaltare le caratteristiche organolettiche e i sentori tipici dei diversi vitigni e per i vini rossi un'ottimale maturazione fenolica, che unita ad un ottimale rapporto tra zuccheri e acidi permette di ottenere vini caratterizzati da elevata struttura, un grande equilibrio fra le diverse componenti.

Per la categoria vino spumante «Roma» il legame con l'ambiente è dato dalla combinazione tra le caratteristiche del terreno ed i fattori climatici, che determinano per i vini spumanti una naturale acidità (dotazione acidica (acido malico e citrico), con acidità reali comprese tra 3.10 e 3.30), una buona mineralità indotta dal terreno, una ricchezza di profumi e una bassa percentuale di polifenoli che garantiscono spumanti freschi, strutturati e longevi.

Il suolo, il clima ed i fattori umani, determinano elementi analitici e organolettici specifici per le categorie di prodotti vitivinicoli «Roma».

In particolare, nei vini bianchi, la combinazione tra il terreno di origine vulcanica caratterizzato da una reazione generalmente subacida (pH 5.5/6) ed elevata presenza di sali minerali (potassio generalmente superiore alle 500ppm) ed i fattori climatici che presentano, segnatamente nelle zone più acclivi, una forte escursione termica tra notte e giorno (+– 10°C), favorisce l'accumulo nei grappoli principalmente di acido malico che determina la produzione di terpeni responsabili degli aromi varietali con l'ottenimento di un vino fresco ed equilibrato.

Nei vini rossi, la componente argillosa (compresa tra il 15 ed il 30%) presente nei terreni alluvionali di origine vulcanica e dotati di elevate quantità di potassio, associate alle basse rese per ettaro delle uve (massimo 10 tonn/ha), unita alle escursioni termiche tra notte e giorno (+–13) e all'ottima insolazione che generalmente è presente nel mese di ottobre (le famose ottobrate romane), consentono alle uve di maturare lentamente e completamente: l'ottimale rapporto tra zuccheri ed acidi unitamente alla maturazione fenolica, permette di ottenere gradazioni alcoliche sempre superiori ai 12° con acidità titolabile mai inferiore a 4,5 g/l, dando luogo a vini caratterizzati da buon aroma, elevato equilibrio, struttura, corpo.

La millenaria storia vitivinicola riferita alla terra del «Roma», dall'epoca romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del «Roma».

Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini «Roma», le cui peculiari caratteristiche sono descritte all'art. 6 del disciplinare.

Nella storia di Roma, dalle origini alla caduta dell'Impero, il vino ha sempre svolto un ruolo di primo piano e per giunta polivalente: accanto alla sua indispensabile funzione nell'alimentazione quotidiana, ha avuto un posto di rilievo anche nel campo della medicina ed in ambito religioso, raggiungendo il culmine della sacralità con il Cristianesimo.

Agli inizi dell'età imperiale la coltivazione della vite si estese ulteriormente (anche in terreni fertili per ottenere più elevate produzioni) allo scopo di produrre il vino necessario per soddisfare l'esportazione e l'aumento del consumo interno.
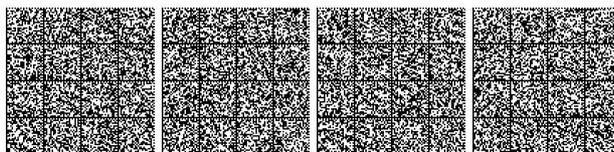
I Romani destinavano a vigneto le terre più idonee e perciò preferivano il suolo vulcanico dei Colli Laziali, di Caere, della Sabina. Columella ci ha lasciato nell'Arte dell'agricoltura un'interessante descrizione delle ville rustiche romane, dove la coltivazione principale era quella della vite. Oltre alla parte così detta urbana, dimora del padrone dotata di ogni genere di *confort*, c'era la parte detta *fructuaria*, dove si lavoravano e si conservavano, oltre al grano, soprattutto vino e olio d'oliva.

Gabelle, proibizioni, bandi ed editti proliferarono intorno al vino, come dimostrano i regesti e i numerosi libri della gabella del vino conservati nell'Archivio di Stato di Roma a partire dal 1422. In tal modo il potere papale disciplinava la produzione nei vigneti di Roma e dei territori circostanti. Proprio sotto il pontificato di Paolo III il mercato romano fu invaso dai vini dei Castelli, della Sabina, dei Colli predestini, sia perché il vino romanesco non era sufficiente per il consumo della città, sia perché papi e cardinali amavano avere sulle mense vini diversi e di qualità. La diversificazione tra vino romanesco (quello prodotto entro sette miglia dal Campidoglio) e vino dei Castelli è attestato fino al XIX secolo.

Nel 1539, Sante Lancerio, bottigliere di Paolo III Farnese, nella sua opera Della natura dei vini e dei viaggi di Paolo III descritti da Sante Lancerio suo bottigliere, ci ha lasciato numerose informazioni sui vini romaneschi, per la gran parte robusti e adatti all'invecchiamento. I migliori, a suo dire, erano quelli che si producevano dalle vigne sul Gianicolo, fuori dalla Porta di San Pancrazio, in Vaticano e a Monte Mario, conosciuto come il vino di maggior pregio.

Per quanto concerne il vino romano, il periodo più nero coincise con il trasferimento del Papato ad Avignone agli inizi del XIV secolo. Durante il pontificato dei Papi Avignonesi, infatti, i vini italiani in genere furono temporaneamente messi in disparte a favore di quelli francesi. Intorno alla prima metà del XVI secolo, toccò a Paolo III della famiglia Farnese (1534-1549) rendere nuovamente giustizia al vino nostrano, che finalmente tornò a troneggiare sulle mense papali. Sui sette colli sorsero splendide ville attorniate da giardini, boschi e soprattutto vigne, dove nobili, cardinali e gli stessi papi trascorrevano le loro vacanze.

Nel 1596 il Bacci in Sulla storia dei vini, dei vini d'Italia e dei conviti degli antichi in sette libri, ci conferma che la Roma cinquecentesca è una città ammantata di vigneti e si sofferma ad elencare le vigne più importanti: quelle di San Pancrazio, di Porta Pinciana e di Monte Mario, che producono i vini romaneschi migliori, moscatelli e trebbiani, e poi quelle sull'Aventino, il Celio, il Quirinale e l'Esquilino, anch'esse di discreta qualità. Per quanto concerne i vini dell'*hinterland* romano, si parla dei vini di Ariccia e di Albano, per il quale l'autore esprime particolare lode, di Marino, di Colonna, del Tuscolo, di Castel Gandolfo e di Velletri, nell'area dei Castelli Romani.

Anche lo scrittore francese Michel de Montaigne, fermatosi a Roma tra il 1580 e il 1581, narra nel Giornale di viaggio in Italia le sue giornate romane impegnate a visitare antichità e vigne, indicando tra le più degne di nota quella d'Este a Monte Cavallo (l'odierno Quirinale), la Farnese sul Palatino e quella di Villa Madama. La Roma papale si ammanta di verde riempiendosi di ville e di vigne. Nella Pianta di Roma di Leonardo Bufalini, redatta nella prima metà del XVI secolo, si contano 43 vigne. Anche il gesuita Eschinardi nella Descrizione di Roma e dell'agro romano (1750), oltre a citare numerose vigne all'interno delle mura, riporta a conferma dell'estensione della coltivazione «… vigne, le quali per l'ordinario si stendono fuori Roma tra le due e tre miglia».

Nei primi decenni del diciannovesimo secolo i vigneti sono presenti in tutta Roma in grande numero, tanto che sia il Venuti nella Accurata e succinta descrizione topografica delle antichità di Roma (1824) che il Nibby in Roma nell'anno 1838, riportano ben 120 toponimi di vigna, tutti entro le mura o nelle immediate vicinanze. E a testimonianza di questa «epoca d'oro» rimane la toponomastica di molte vie romane: Vigna Clara, Vigna Stelluti, Vigna Pia, Via delle Vigne Nuove, via di Vigna Fabbri, Vigna Murata, via di Vigna Putti. Famose erano le vigne di alcuni pontefici come quella di Clemente VII, a Monte Mario. Rinomata anche la Villa di Sisto V sull'Esquilino, costruita anche questa nel bel mezzo di una vigna, posta nel luogo più elevato di Roma e quella di Leone XIII (1878-1903). La più nota però era la Villa di Giulio III (1550-1555), che si trovava in una zona di Roma conosciuta un tempo come Vigna Vecchia, nei pressi di Villa Borghese. Si dice che il pontefice amasse talmente dedicarsi alla sua vigna da trascurare persino il concistorio. Villa Borghese nacque nel 1580 intorno ad una vigna, alla quale se ne aggiunsero altre fino al 1833. Tra le numerose stampe che Bartolomeo Pinelli ha dedicato alle vedute romane, ce ne sono alcune che testimoniano che ancora fino al XIX secolo si vendemmiava a Villa Borghese come sull'Aventino. Tra le testimonianze tecniche risalenti alla fine dell'Ottocento e relative alla coltivazione della vite nel territorio romano, preziosissima è la monografia dell'onorevole Camillo Mancini, pubblicata nel 1888 ed intitolata Il Lazio viticolo e vinicolo. Vi si apprende che la viticoltura avveniva ancora essenzialmente secondo i precetti del latino Columella e che, specie dentro Roma, si coltivavano comunemente in mezzo ai filari finocchi e carciofi con il deprecabile risultato, a giudizio dell'autore, di conferire al vino il classico sapore amarognolo proprio del carciofo. Sempre il Mancini ci informa che i vitigni più comuni a quei tempi erano il trebbiano verde e bianco, il bello e il buonvino per quanto concerne i vini bianchi, il cesanese, il buonvino rosso, la lacrima e l'aleatico per i rossi. In Agricoltura e quistioni economiche: che la riguardano, (1860) Vol. 2, Frédéric Passy riporta «La coltura della vigna è nondimeno una di quelle che più aggradiscono gli abitanti, è la sola che si permetta il romano, e Roma è tutta circondata di vigne e vigneti. Si va alla vigna come fra noi si andava ai campi per diporto, ed ogni villa suburbana porta scritto sul sommo della sua entrata Vigna di …, e il nome del proprietario. Si usano insieme negli Stati Romani due metodi di coltura affatto diversa: l'una, generalmente in uso nei dintorni di Roma e nelle paludi Pontine, consiste a sostenere il tralcio per mezzo di canne che si fanno espressamente crescere in grandissimo numero …».

Con la crescita urbana di Roma iniziata subito dopo il 1870, l'estensione delle vigne si ridusse e le produzioni si allontanarono dalle zone di consumo. L'espansione della città continuò prevalentemente lungo gli assi della Flaminia, Salaria, Nomentana, Tiburtina e dell'Appia. L'urbanizzazione comportò la concentrazione delle produzioni nelle zone maggiormente vocate: Castelli Romani, Cerveteri, Sabina. Anche se la vite si «allontana» dalla città di Roma, resta un elemento di aggregazione e richiamo nella cultura popolare.

Il vino è ancora oggi una voce importante dell'economia del territorio romano e, come ai tempi di Virgilio, Bacco continua a prediligere i colli, cosicché soprattutto l'*hinterland* romano appare inequivocabilmente vocato all'antica coltura.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Rina Agrifood S.p.a.

viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma

Telefono +39 06 54228675 - Fax +39 06 54228692

www.rina.org/it/agrifood

agrifood@rina.org

Rina Agrifood S.p.a. è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, in conformità alla vigente normativa dell'UE, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale n. 7552 del 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 253 del 30 ottobre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

Denominazione/denominazioni

Roma

Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

4. Vino spumante

Codice della nomenclatura combinata

22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

Descrizione dei vini

1. Vino Roma bianco (anche Classico)

Breve descrizione testuale

Vino fresco ed equilibrato.

Colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli.

Odore: delicato, etereo.

Sapore: da secco ad abboccato, sapido, armonico, talvolta con note floreali e fruttate.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

2. Vino Roma bianco amabile (anche Classico)

Breve descrizione testuale

Colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli.

Odore: fruttato, delicato, fine.

Sapore: amabile, sapido, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

Estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

3. Vino Roma bianco riserva (anche Classico)

Breve descrizione testuale

Colore: giallo paglierino più o meno intenso.

Odore: delicato, etereo.

Sapore: da secco ad abboccato, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

Estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

4. Vino Roma Bellone (anche Classico)

Breve descrizione testuale

Vino fresco ed equilibrato.

Colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli.

Odore: caratteristico della varietà, fine, gradevole, con note floreali e fruttate.

Sapore: da secco ad abboccato, equilibrato, sapido, gradevole.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

5. Vino Roma Malvasia puntinata (anche Classico)

Breve descrizione testuale

Vino fresco ed equilibrato.

Colore: giallo paglierino più o meno intenso.

Odore: caratteristico della varietà, gradevole, fine, con note floreali e fruttate.

Sapore: da secco ad abboccato, equilibrato, morbido.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

6. Vino Roma rosso (anche Classico)

Breve descrizione testuale

Buona struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche e tanniche polimerizzate, che conferiscono al vino un giusto corpo e assenza di ruvidezza.

Colore: rosso rubino, con riflessi violacei anche tendenti al granato con l'invecchiamento.

Odore: caratteristico, intenso.

Sapore: da secco ad abboccato, armonico, buona struttura e persistenza.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

Estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

7. Vino Roma rosso amabile (anche Classico)
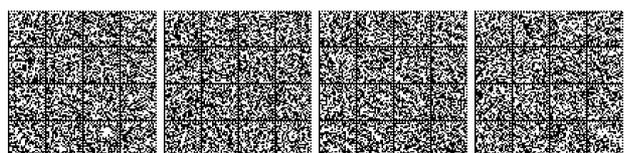
Breve descrizione testuale

Colore: rosso rubino, con riflessi violacei.

Odore: armonico, fruttato e intenso.

Sapore: amabile, persistente, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

8. Vino Roma rosso riserva (anche Classico)

Breve descrizione testuale

Buona struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche e tanniche polimerizzate, che conferiscono al vino un giusto corpo, assenza di ruvidezza e buona longevità.

Colore: rosso rubino, con riflessi violacei anche tendenti al granato con l'invecchiamento.

Odore: intenso e caratteristico di sentori fruttati e/o speziati.

Sapore: da secco ad abboccato, armonico, buona struttura e persistenza.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

9. Vino Roma rosato (anche Classico)

Breve descrizione testuale

Vino leggero di corpo, fresco, vivace.

Colore: rosato più o meno intenso.

Odore: delicato, fine, con note floreali e fruttate.

Sapore: da secco ad abboccato, fresco, fruttato, sapido.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.

Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

10. Vino Roma spumante

Breve descrizione testuale

Spuma: fine ed evanescente.

Colore: giallo paglierino tenue.

Odore: caratteristico, delicato, fine, con sentore di lievito.

Sapore: fresco ed equilibrato, da dosaggio zero ad *extradry*.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

In relazione alla fermentazione o rifermentazione in bottiglia si possono riscontrare alla vista delle velature.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

Acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

11. Vino Roma spumante rosato

Breve descrizione testuale

Spuma: fine ed evanescente.

Colore: rosato più o meno intenso.

Odore: delicato, fine.

Sapore: da dosaggio zero ad *extradry*.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

In relazione alla fermentazione o rifermentazione in bottiglia si possono riscontrare alla vista delle velature.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

Acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

Pratiche di vinificazione

Pratiche enologiche specifiche

—

Rese massime:

1. Vino Roma bianco (anche Classico e Riserva), Vino Roma bianco amabile (anche Classico)

12000 chilogrammi di uve per ettaro

2. Vino Roma Bellone (anche Classico), Vino Roma Malvasia puntinata (anche Classico)

12000 chilogrammi di uve per ettaro

3. Vino Roma spumante

12000 chilogrammi di uve per ettaro

4. Vino Roma rosso (anche Classico e Riserva), Vino Roma rosso amabile (anche Classico)

10000 chilogrammi di uve per ettaro

5. Vino Roma rosato (anche Classico)

10000 chilogrammi di uve per ettaro

6. Vino Roma spumante rosato

10000 chilogrammi di uve per ettaro

Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini designati con la denominazione «Roma», comprende l'intero territorio dei seguenti Comuni ricadenti in Provincia di Roma: - Affile, Albano Laziale, Allumiere, Anguillara Sabazia, Anzio, Arcinazzo Romano, Ardea, Ariccia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerveteri, Ciampino, Ci-

vitavecchia, Colonna, Fiano Romano, Fonte Nuova, Formello, Frascati, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Genzano di Roma, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Lanuvio, Lariano, Manziana, Marcellina, Marino, Mentana, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nemi, Nerola, Nettuno, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roiate, San Cesareo, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Santa Marinella, Sant'Angelo Romano, Tolfa, Trevignano Romano, Velletri, Zagarolo; e parte dei seguenti Comuni: - Artena per la sola isola amministrativa compresa tra il confine di Lariano, Velletri e la Provincia di Roma/Latina; - Fiumicino ad esclusione dell'isola Sacra; - Roma ad esclusione dell'area interna al GRA e di quella compresa tra il tratto del GRA che in prossimità dell'incrocio con la via del Mare interseca il fiume Tevere e prosegue lungo il tracciato dello steso fino alla diramazione del «canale di porto» raggiungendo la costa tirrenica. Da questo punto si segue la costa in direzione sud raggiungendo il confine amministrativo del Comune di Pomezia; si segue tale confine fino ad incrociare la via Laurentina; da questo incrocio si prosegue in direzione nord fino ad incrociare il GRA. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini designati con la menzione «Classico», comprende esclusivamente la parte del territorio del Comune di Roma di cui sopra.

Varietà di uve da vino

Bellone B. - Cacchione

Bombino bianco B. - Bonbino

Bombino bianco B. - Bonvino

Bombino bianco B. - Ottenese

Cabernet franc N. - Cabernet

Cabernet sauvignon N. - Cabernet

Cesanese comune N. - Cesanese

Cesanese d'Affile N. - Cesanese

Greco B. - Asprinio bianco B.

Malvasia del Lazio B. - Malvasia

Malvasia del Lazio B. - Malvasia puntinata

Montepulciano N.

Sangiovese N. - Sangioveto

Syrah N. - Shiraz

Trebbiano giallo B. - Rossetto

Trebbiano giallo B. - Trebbiano

Verdicchio Bianco B. - Trebbiano verde

Descrizione del legame/dei legami

DOC «Roma» categoria Vino

L'orografia pianeggiante e collinare dell'areale di produzione, che comprende i territori litoranei, la Sabina romana, i Colli Albani, i Colli Prenestini e parte della Campagna romana, e l'esposizione ad ovest, sud-ovest, sud concorrono a determinare un ambiente arioso, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti del vino «Roma».

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all'ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche del vino «Roma».

In particolare, i terreni di origine sedimentaria e vulcanica, sono costituiti sedimenti alluvionali e marini, quali travertini, sabbie, ghiaie, limi a volte coperti da depositi alluvionali recenti, da depositi formatisi in ambiente fluvio-palustre costituiti da alternanze di livelli sabbiosi, sabbioso-argillosi, da argille di ambiente batiale e circalitorale, sabbie e calcareniti di ambiente infralitorale, sabbie di ambiente costiero con vulcaniti albane intercalate e sabbie di ambiente eolico e fluviale («Duna antica»). Sono presenti anche pozzolane (localmente dette «terrinelle»), cioè ceneri vulcaniche del tutto prive di cementazione che danno luogo a terreni sabbiosi, profondi, permeabili all'acqua e senza ristagni né superficiali né profondi; si hanno anche limi e sabbie gialle mescolate a ciottolini calcarei e silicei sparsi o concentrati e argille azzurre e grigie di ambiente lacustre e terreni riconducibili alle terre rosse con tessitura argillo-limosa che presentano, in genere, limitato spessore ed un sottosuolo coerente. Trattasi di terreni con caratteristiche tali da renderli idonei ad una vitivinicoltura di qualità.

Anche il clima dell'areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti (1065 mm), con scarse piogge estive (105 mm) ed aridità nei mesi di luglio e agosto, più pronunciata e presente anche nel mese di giugno, e sporadicamente anche a maggio, alle quote più basse, da una buona temperatura media annuale (14.2°C), unita ad una temperatura relativamente elevata e ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, caratterizzato nella fase finale, da una elevata escursione termica tra notte e giorno, consente alle uve di maturare lentamente e completamente, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino «Roma».

In particolare, nei vini bianchi, la combinazione tra il terreno di origine vulcanica caratterizzato da una reazione generalmente subacida (pH 5.5/6) ed elevata presenza di sali minerali (potassio generalmente superiore alle 500ppm) ed i fattori climatici che presentano, segnatamente nelle zone più acclivi, una forte escursione termica tra notte e giorno (+– 10°C), favorisce l'accumulo nei grappoli principalmente di acido malico che determina la produzione di terpeni responsabili degli aromi varietali con l'ottenimento di un vino fresco ed equilibrato. Nei vini rossi, la componente argillosa (compresa tra il 15 ed il 30%) presente nei terreni alluvionali di origine vulcanica e dotati di elevate quantità di potassio, associate alle basse rese per ettaro delle uve (massimo 10 tonn/ha), unita alle escursioni termiche tra notte e giorno (+–13) e all'ottima insolazione che generalmente è presente nel mese di ottobre (le famose ottobrate romane), consentono alle uve di maturare lentamente e completamente: l'ottimale rapporto tra zuccheri ed acidi unitamente alla maturazione fenolica, permette di ottenere vini caratterizzati da buon aroma, elevato equilibrio, struttura, corpo.

La millenaria storia vitivinicola riferita alla terra del vino «Roma», dall'epoca romana al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino «Roma».

Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini «Roma».

DOC «Roma» categoria Vino Spumante

L'orografia pianeggiante e collinare dell'areale di produzione, che comprende i territori litoranei, la Sabina romana, i Colli Albani, i Colli Prenestini e parte della Campagna romana, e l'esposizione ad ovest, sud-ovest, sud concorrono a determinare un ambiente arioso, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti del vino «Roma».

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all'ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche del vino «Roma».

In particolare, i terreni di origine sedimentaria e vulcanica, sono costituiti sedimenti alluvionali e marini, quali travertini, sabbie, ghiaie, limi a volte coperti da depositi alluvionali recenti, da depositi formatisi in ambiente fluvio-palustre costituiti da alternanze di livelli sabbiosi, sabbioso-argillosi, da argille di ambiente batiale e circalitorale, sabbie e calcareniti di ambiente infralitorale, sabbie di ambiente costiero con vulcaniti albane intercalate e sabbie di ambiente eolico e fluviale («Duna antica»). Sono presenti anche pozzolane (localmente dette «terrinelle»), cioè ceneri vulcaniche del tutto prive di cementazione che danno luogo a terreni sabbiosi, profondi, permeabili all'acqua e senza ristagni né superficiali né profondi; si hanno anche limi e sabbie gialle mescolate a ciottolini calcarei e silicei sparsi o concentrati e argille azzurre e grigie di ambiente lacustre e terreni riconducibili alle terre rosse con tessitura argillo-limosa che presentano, in genere, limitato spessore ed un sottosuolo coerente. Trattasi di terreni con caratteristiche tali da renderli idonei ad una vitivinicoltura di qualità.

Anche il clima dell'areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti (1065 mm), con scarse piogge estive (105 mm) ed aridità nei mesi di luglio e agosto, più pronunciata e presente anche nel mese di giugno, e sporadicamente anche a maggio, alle quote più basse, da una buona temperatura media annuale (14.2°C), unita ad una temperatura relativamente elevata e ottima insolazione nei mesi di settembre

ed ottobre, caratterizzato nella fase finale, da una elevata escursione termica tra notte e giorno, consente alle uve di maturare lentamente e completamente, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino spumante «Roma».

In particolare, la combinazione tra le caratteristiche del terreno ed i fattori climatici, determinano per i vini spumanti una naturale acidità, una buona mineralità indotta dal terreno, una ricchezza di profumi e una bassa percentuale di polifenoli che garantiscono spumanti freschi, strutturati e longevi.

La millenaria storia vitivinicola riferita alla terra del vino «Roma», dall'epoca romana al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino spumante «Roma».

Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini spumanti «Roma».

Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

DOC «Roma» - deroga alla vinificazione in prossimità della zona delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

sono autorizzate le operazioni di vinificazione, spumantizzazione ed imbottigliamento, ai sensi della vigente normativa, nei territori dei Comuni di Aprilia e di Cisterna di Latina, in Provincia di Latina, che costituiscono unità amministrative limitrofe alla zona di produzione delle uve.

DOC «Roma» imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

le disposizioni sull'imbottigliamento in zona delimitata sono stabilite, coerentemente alla norma unionale (art. 8 del reg. n. 607/2009). Conformemente a detta normativa, l'imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione del vino «Roma», garantirne l'origine e assicurare l'efficacia dei relativi controlli. Infatti, le qualità e le caratteristiche particolari del vino «Roma», connesse alla zona geografica d'origine, nonché la reputazione della denominazione, sono meglio assicurate con l'imbottigliamento in zona, in quanto l'applicazione e il rispetto di tutte le regole tecniche riguardanti il trasporto e l'imbottigliamento sono affidate alle aziende della zona, che posseggono le cognizioni e il *know-how* necessari e l'interesse al mantenimento della reputazione acquisita. Inoltre, tale obbligo garantisce agli operatori vitivinicoli un efficiente sistema dei controlli nella fase dell'imbottigliamento da parte dei competenti organismi, evitando tutti i possibili rischi che il trasporto fuori zona potrebbe comportare. Pertanto tale previsione è a vantaggio degli stessi operatori consapevoli e responsabili della salvaguardia del livello qualitativo e della reputazione della denominazione.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22811

25A01786

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 dicembre 2024.

Modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché criteri di ripartizione delle risorse stanziate per la realizzazione di impianti di videosorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

Visto l'art. 5, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 14 del 2017, che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per sostenere gli oneri sopportati dai comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci, ai sensi del medesimo art. 5, comma 2, lettera *a)*;

Visto l'art. 35-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha rideterminato l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 5, comma 2-*ter* del decreto-legge n. 14 del 2017, prevedendo un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 17, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che per l'anno 2019 ha incrementato di ulteriori 20 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-*ter*;

Visto l'art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ha incrementato di ulteriori 15 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-*ter*;

Visto l'art. 3-*ter* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 che, modificando l'art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, innalza a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-*ter* attingendo ai fondi - pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 - stanziati dal comma 776 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il decreto del Ministro dell'interno n. 50894 del 3 luglio 2024 con il quale le risorse del capitolo 7416 sono state incrementate di euro 5,5 milioni a seguito del riparto delle somme allocate sul capitolo n. 3000, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alla quota, spettante al Ministero dell'interno, del Fondo di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge
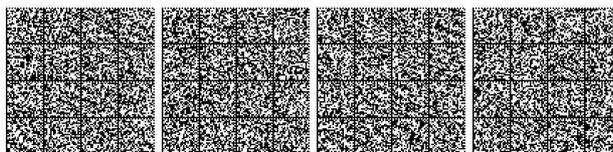
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia»;

Visto l'art. 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il quale assegna, per l'anno 2024, una quota non inferiore a euro 100.000, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al Comune di Caivano per l'istallazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 57 del 9 marzo 2018, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per gli anni 2017, 2018 e 2019, dal citato art. 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 161 del 27 giugno 2020, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per l'anno 2020;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 259 del 29 ottobre 2021, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per l'anno 2021;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2022, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per l'anno 2022;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 22 del 27 gennaio 2023, con il quale sono stati modificati i termini di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento di cui al dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2022;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 303 del 30 dicembre 2023, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per l'anno 2023;

Rilevato che, ultimate le procedure di valutazione delle richieste da parte dei comuni secondo le modalità di cui ai citati decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze rispettivamente in data 31 gennaio 2018, 27 maggio 2020, 9 ottobre 2021, 21 ottobre 2022 e 20 dicembre 2023 sono state assegnate le risorse stanziate per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e 2023 per un ammontare complessivo di 166 milioni di euro;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 19, del citato decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui all'art. 35-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, relativamente alle annualità 2020, 2021 e 2022;

Visto l'art. 1, comma 677, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al citato art. 1, comma 676, dalla legge n. 197 del 2022, relativamente alle annualità 2023, 2024 e 2025;

Visto l'art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, che detta principi per il riequilibrio territoriale;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale nonché all'assegnazione dei finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale di settore;

Considerato, quindi, che, ai sensi del richiamato art. 2, commi 107 e 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le risorse di cui al presente decreto non vengono trasferite ai territori delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Ritenuto pertanto, di dover dare attuazione al citato art. 1, comma 677, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con riguardo alle somme stanziate relativamente all'anno 2024;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto è adottato ai sensi dell'art. 1, comma 677, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e definisce le modalità di presentazione da parte dei comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come incrementate dall'art. 3-*ter* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Le risorse, per l'anno 2024, sono incrementate di euro 5,5 milioni con decreto del Ministro dell'interno del 3 luglio 2024, a seguito del riparto delle somme allocate sul capitolo n. 3000, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alla quota del Fondo di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato «Fondo unico giustizia» spettante al Ministero dell'interno.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «art. 7-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016»: l'art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 310, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

b) «Codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;

c) «nuovo Codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

d) «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica» il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

e) «decreto legislativo n. 267 del 2000»: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

f) «decreto-legge»: il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

g) «decreto-legge n. 113 del 2018»: il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

h) «decreto-legge n. 135 del 2018»: il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

i) «legge n. 197 del 2022»: la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

j) «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», limitatamente alle parti ancora applicabili, in relazione a quanto previsto dall'art. 216, del «Codice dei contratti pubblici» e dall'art. 225 del «nuovo Codice dei contratti pubblici»;

k) «direttiva del Ministro dell'interno del 2 marzo 2012»: la direttiva del Ministro dell'interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, avente ad oggetto: «direttiva del Ministero dell'interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale»;

l) «finanziamento» o «finanziamenti»: la quota parte delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 676, della «legge n. 197 del 2022», così come incrementate dall'art. 3-*ter* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 nonché ulteriormente incrementate di 5,5 milioni di euro , con decreto del Ministro dell'interno n. 50894 del 3 luglio 2024, pari a 24,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del «decreto-legge»;

m) «linee generali»: le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018, di cui all'art. 2, comma 1, del «decreto-legge»;

n) «linee guida»: le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, adottate su proposta del Ministro dell'interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in data 26 luglio 2018, di cui all'art. 5, comma 1, del «decreto-legge»;

o) «patto» o «patti»: il patto o i patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, in coerenza con le «linee generali» di cui all'art. 2 del «decreto-legge», nel rispetto delle «linee guida», di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo «decreto-legge», con i quali possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano;

p) «progetto» o «progetti»: il progetto o i progetti relativi alla realizzazione ed all'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del «decreto-legge»;

q) «associazioni di comuni»: le associazioni dei comuni firmatari della convenzione di cui all'art. 30 del «decreto legislativo n. 267 del 2000», stipulata per svolgere in modo coordinato il servizio di polizia municipale;
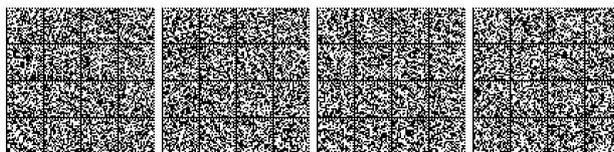
r) «unione di comuni»: l'ente locale di cui all'art. 32 del «decreto legislativo n. 267 del 2000», costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità delle richieste degli enti interessati

1. Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni, le unioni di comuni e le «associazioni di comuni»:

a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;

b) che non hanno beneficiato del «finanziamento» nelle tre procedure precedenti a quella prevista dal presente decreto;

c) i cui «progetti» sono stati approvati in sede di «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'interno;

d) che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.

2. Non è ammesso il «finanziamento» dei «progetti» per i quali l'importo, richiesto a valere sulle risorse statali, superi i 250.000 euro.

3. Non è ammesso, in ogni caso, il «finanziamento» per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati a qualsiasi titolo.

4. Ai sensi dell'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non sono ammessi al «finanziamento» i comuni, le unioni di comuni e le associazioni di comuni che insistono sul territorio della Regione autonoma Trentino Alto Adige.

Art. 3.

Termini di presentazione delle richieste

1. Le richieste degli enti di cui all'art. 2 di ammissione al «finanziamento» per l'esercizio finanziario 2024 devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la quale provvede a trasmetterle al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre i trenta giorni successivi.

2. La commissione di cui all'art. 5, ultimata l'istruttoria delle richieste pervenute, provvede alla redazione delle graduatorie di cui all'art. 7, ai fini della concessione del «finanziamento» secondo le modalità indicate dall'art. 8.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle richieste e documentazione da allegare

1. Gli enti di cui all'art. 2 presentano le richieste di ammissione ai finanziamenti alla Prefettura-UTG territorialmente competente. La Prefettura-UTG trasmette le richieste all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, unitamente ad una propria relazione nella quale:

a) attesta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2, in base alle dichiarazioni rese dagli enti ed agli atti in proprio possesso;

b) attesta l'indice di delittuosità, relativo all'anno precedente a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, registrato nel territorio del comune interessato e riferito alle sole tipologie di reato individuate nel paragrafo 3 delle «linee generali».

2. Le richieste di ammissione al «finanziamento» devono essere, a pena di irricevibilità, redatte sul modello di cui all'allegato *A)* al presente decreto ed essere corredate da:

a) copia degli elaborati relativi ad almeno il primo livello di progettazione, redatti con le modalità di cui all'art. 23 del «Codice dei contratti pubblici» e all'art. 41 del «nuovo Codice dei contratti pubblici», la cui stima economica dovrà espressamente indicare la quota di cofinanziamento;

b) dichiarazione attestante che l'intervento è già inserito, ovvero che sarà inserito, nel piano triennale delle opere pubbliche approvato;

c) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della richiesta di «finanziamento» (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei documenti di identità del delegante e del delegato).

3. L'importo delle spese tecniche ammissibili, al netto della cassa e dell'IVA, non può essere superiore al 15% dell'importo che sarà posto a base d'asta e dovrà essere comprensivo delle seguenti voci:

a) progettazione in tutte le sue fasi;

b) direzione lavori/direzione dell'esecuzione del contratto;

c) regolare esecuzione/collaudo;

d) coordinamento della sicurezza;

e) qualsiasi indagine e studio propedeutico necessario alla definizione delle varie fasi progettuali (geologica, strutturale, archeologica, rilievi, etc.).

Art. 5.

Commissione di valutazione delle richieste di finanziamento

1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno si provvede alla nomina di un'apposita commissione incaricata di esaminare le richieste avanzate dagli enti di cui all'art. 2 ai fini della successiva erogazione del relativo «finanziamento».
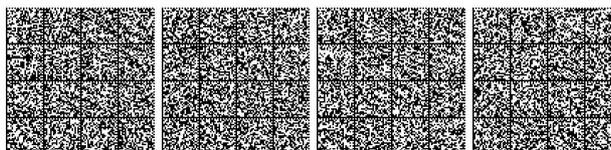
2. La commissione di cui al comma 1 è composta da un prefetto, che la presiede, e da due componenti individuati tra viceprefetti della carriera prefettizia e tra i dirigenti dell'area delle funzioni centrali dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Per le attività svolte dai componenti della Commissione di cui al comma 1, non è previsto alcun compenso.

Art. 6.

Criteri di valutazione delle richieste

1. Le richieste presentate dagli enti di cui all'art. 2 con le modalità di cui all'art. 4, sono valutate dalla commissione di cui all'art. 5, ai fini della concessione del «finanziamento», attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:

a) indice di delittuosità del comune di cui all'attestazione prevista all'art. 4, comma 1, lett.b): da 0 a 25 punti con l'attribuzione di 25 punti al «progetto» del comune con l'indice di delittuosità più alto e l'attribuzione ai «progetti» dei restanti comuni di un punteggio inferiore da stabilire proporzionalmente all'indice di delittuosità riportato dai medesimi comuni;

b) entità numerica della popolazione residente, secondo le seguenti fasce demografiche, con l'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuna indicato:

fino a 5.000 abitanti - 8 punti;

da 5.001 a 50.000 - 6 punti;

da 50.001 a 100.000 - 4 punti;

oltre 100.000 - 2 punti;

c) alle richieste presentate dalle unioni di comuni e dalle «associazioni di comuni» sarà in ogni caso attribuito, indipendentemente dalla fascia demografica di appartenenza, il punteggio di 10 punti;

d) la commissione procede ad un'ulteriore valutazione delle richieste di finanziamento tenendo conto del rapporto percentuale fra l'importo del cofinanziamento proposto dall'ente e l'importo complessivo del «progetto». Successivamente alla percentuale di cofinanziamento massima (PCmax) saranno attribuiti 10 punti e per le restanti percentuali di cofinanziamento (PCi) sarà applicato il metodo proporzionale diretto con la seguente formula: (PCi/ PCmax)x 10.

2. I punteggi attribuiti sulla base dei criteri di cui al comma 1 sono arrotondati fino al secondo decimale ed a ciascuna richiesta di ammissione al «finanziamento» è attribuito un punteggio massimo pari a 45 punti.

3. A parità di punteggio hanno titolo di preferenza, nell'ordine:

a) i comuni nei confronti dei quali, negli ultimi dieci anni, è stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del «decreto legislativo n. 267 del 2000»;

b) i comuni che negli ultimi dieci anni sono stati destinatari di provvedimento di scioglimento dei consigli comunali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del citato «decreto legislativo n. 267 del 2000»;

c) le richieste di «finanziamento» che presentano il livello di progettazione più elevato;

d) in caso di ulteriore parità, sarà data priorità all'ordine di arrivo delle richieste alla Prefettura-UTG territorialmente competente. A tal fine sono prese in considerazione la data e l'ora di presentazione delle richieste.

Art. 7.

Formazione della graduatoria e assegnazioni differenziate

1. La commissione di cui all'art. 5 procede alla valutazione delle richieste di «finanziamento», attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 1, e forma una graduatoria provvisoria anche in relazione ai titoli di preferenza di cui all'art. 6, comma 3.

2. La graduatoria di cui al comma 1, garantisce, altresì, il rispetto delle eventuali assegnazioni differenziate in favore dei comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, sulla base dei criteri fissati dal comma 2 dell'«art. 7-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016», per la successiva redazione della graduatoria definitiva degli enti ammessi al «finanziamento».

Art. 8.

Pubblicazione della graduatoria e ammissione al «finanziamento»

1. La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito del Ministero dell'interno, nella sezione amministrazione trasparente.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del presente decreto, i «progetti» sono ammessi a «finanziamento» secondo l'ordine della graduatoria definitiva di cui all'art. 7, comma 2, e, comunque, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie fissate in 24,5 milioni di euro per l'anno 2024, allocate nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Capitolo 7416, piano gestionale n. 1: «Trasferimenti per l'installazione da parte dei comuni dei sistemi di videosorveglianza», iscritto nell'unità di voto parlamentare 3.3 «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

3. I «progetti» ammessi a «finanziamento» sono comunicati alla Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvede a darne formale comunicazione agli enti interessati.

Art. 9.

Adempimenti successivi, verifiche, controlli e perdita del «finanziamento»

1. I «progetti» ammessi a «finanziamento» devono essere resi esecutivi entro centoventi giorni dalla data di formale comunicazione, di cui all'art. 8, comma 3. È
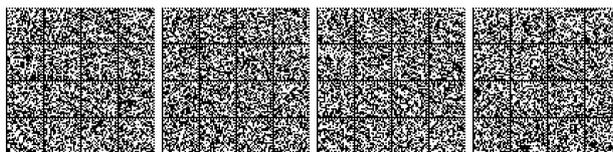
fatta salva l'eventuale proroga concessa dalla Prefettura-UTG competente, a seguito di motivata e documentata richiesta da parte dell'ente beneficiario. La determinazione a contrarre, di cui all'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici» e all'art. 17 del «nuovo Codice dei contratti pubblici», deve essere assunta nei successivi trenta giorni e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento».

2. Per i «progetti» esecutivi ritenuti ammissibili e risultati finanziabili, la determinazione a contrarre, di cui all'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici» e all'art. 17 del «nuovo Codice dei contratti pubblici», dovrà essere assunta entro 30 giorni dalla data di formale comunicazione di cui all'art. 8, comma 3, e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento».

3. A seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, previa presentazione da parte del beneficiario di una fideiussione bancaria o di una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell'interno, intestata alla Prefettura-UTG, competente per territorio, sarà erogato il «finanziamento» con le seguenti modalità:

il 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto;

il 40% ad avvenuta consegna dei lavori, ovvero all'avvio dell'esecuzione;

il 30% alla presentazione dello stato finale dei lavori, ovvero delle forniture;

il 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica di conformità.

4. Le somme di cui al comma 3 sono accreditate all'ente interessato dalla Prefettura-UTG competente per territorio e devono essere rendicontate nel rispetto delle norme in materia di contabilità dello Stato.

5. Il cronoprogramma esecutivo dell'intervento deve essere trasmesso alla Prefettura-UTG territorialmente competente, unitamente alla determinazione a contrarre, di cui al comma 2, al fine di consentire la valutazione del rispetto delle tempistiche di esecuzione degli interventi. Il mancato rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, in mancanza di idonea e comprovata motivazione comporta la revoca del «finanziamento», con la conseguente restituzione delle somme erogate.

6. La revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme erogate conseguono, altresì, alla mancata osservanza della legislazione nazionale e regionale vigente ed in particolare del «Codice dei contratti pubblici», del «nuovo Codice dei contratti pubblici» e del «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili.

7. L'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'approvazione del collaudo degli stessi interventi, deve essere trasmesso entro novanta giorni dall'ultimazione, pena la revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme concesse.

8. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse deve indicare, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice unico di progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.

Art. 10.

Effetti della decadenza e della revoca del «finanziamento» e recupero delle somme

1. In caso di decadenza, il «finanziamento» è concesso all'ente collocatosi nella graduatoria definitiva nella prima posizione utile dopo l'ultimo assegnatario, con riguardo all'esercizio finanziario di riferimento.

2. In caso di revoca del finanziamento, le somme riscosse dall'ente interessato vengono versate su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione al capitolo 7416 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione ad altro ente con la procedura di cui al comma 1.

Art. 11.

Disposizioni in favore del Comune di Caivano

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, per l'anno 2024, al Comune di Caivano è destinata una quota non inferiore a euro 100.000,00 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, corrispondente all'importo indicato nella richiesta di finanziamento del progetto per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, presentato dal medesimo Comune alla Prefettura territorialmente competente e approvato in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. Alla richiesta di finanziamento presentata ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni del presente decreto, ad eccezione dell'art. 2 comma 1, lettera *b)* e comma 2, dell'art. 3, comma 2 e degli articoli 6 e 7.

Art. 12.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2024

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 378
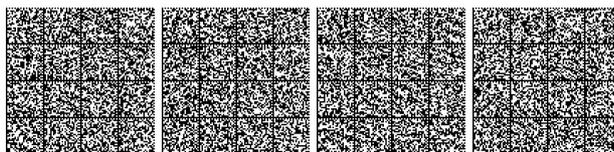
ALLEGATO

ALLEGATO A

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA

Richiesta di finanziamento, a valere sulle risorse finanziarie fissate in 24,5 milioni di euro per l'anno 2024 dall'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della medesima legge n. 197/2022.

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE
DELLE FORZE DI POLIZIA **R O M A**

per il tramite della:

PREFETTURA – UTG DI	
SOGGETTO PROPONENTE	
TITOLO DEL PROGETTO	
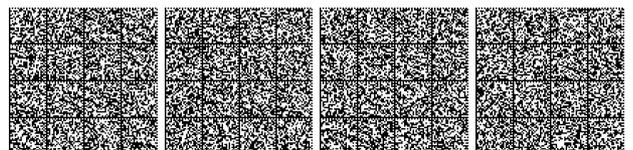
Introduzione

Il presente Modello rappresenta l'unico formulario ammissibile per la presentazione delle richieste di finanziamento a valere sulle risorse finanziarie fissate in 24,5 milioni di euro per l'anno 2024 dall'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della medesima legge n. 197/2022.

Il Modello deve essere compilato in ogni sua parte, datato e firmato dal legale rappresentante dell'Ente o suo delegato.
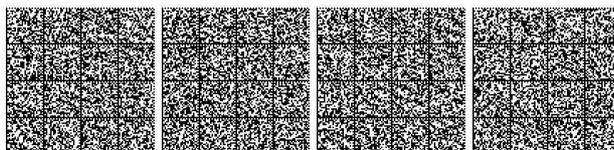
1. Anagrafica ente proponente

Denominazione	
Indirizzo	
Prefettura – UTG competente	
ANAGRAFICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE (o suo delegato giusta delega allegata al presente modulo)	
Nome e Cognome	
Indirizzo	
Telefono	
Indirizzo di posta certificata	

2. Anagrafica del progetto

Titolo del progetto	
Localizzazione	
Durata[1] stimata (in mesi)	
DESCRIZIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO (importi IVA inclusa)	
Importo complessivo (A)	
Quota cofinanziamento (B) a carico del proponente	
Importo del finanziamento richiesto	
Percentuale cofinanziamento (B / A) x 100	

[1] Coerente con la tempistica riportata nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6.4 del presente modulo.

3. Dichiarazioni per la verifica dei requisiti di ammissibilità

3.1 Il comune ha sottoscritto i «patti», tra il prefetto territorialmente competente ed il sindaco, che individuano come prioritario obbiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale?:

Sì

No

3.2 Il comune ha beneficiato del «finanziamento» nelle tre procedure precedenti a quella prevista dal presente decreto?:

Sì

No

3.3 Il progetto di videosorveglianza proposto è stato approvato in sede di «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conforme alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'interno?:

Sì

No

3.4 L'ente ha la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare per almeno 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi?:

Sì

No

Si riserva di iscrivere le somme a bilancio

3.5 Il «finanziamento» per il progetto di videosorveglianza proposto non supera l'importo di 250.000 euro a valere sulle risorse statali?:

Sì

No

3.6 Sussistono impedimenti pregiudizievoli per l'attuabilità dell'intervento proposto?:

Sì

No

3.7 Con riguardo all'esclusione prevista dall'articolo 2, comma 4:

L'ente non rientra tra quelli non ammessi al finanziamento ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

4. Dichiarazioni per la valutazione dei titoli di preferenza

4.1 Il comune ricade tra quelli nei confronti dei quali è stato dichiarato il dissesto, negli ultimi 10 anni, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del "decreto legislativo n. 267 del 2000"?:

Sì

No

In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi del provvedimento:

4.2 Il comune negli ultimi 10 anni è stato destinatario di provvedimenti di scioglimento del consiglio comunale, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del "decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"?:

Sì

No

In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi del provvedimento:

4.3 Indicare il livello di progettazione (art. 23 del "Codice dei contratti pubblici" e art. 41 del "nuovo Codice dei contratti pubblici")

5. Ulteriori dichiarazioni

5.1 Il comune, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall' «art. 7-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016», ricade nell'ambito di una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, indicare quale:

5.2 L’intervento è già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato?

Sì

No

Verrà in seguito aggiornato

6. Contenuti del progetto

6.1 Riportare gli estremi di approvazione del progetto proposto:

Progetto[2]	
Tipologia atto	
N. di protocollo e data	

6.2 Il progetto necessita di acquisire ulteriori pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc.?

Sì

No

In caso di risposta affermativa compilare la tabella seguente:

Descrizione parere	Tempistica stimata

6.3 La gestione dell’appalto viene esercitata dall’ente?:

Sì

No

In caso di risposta negativa, indicare il soggetto che svolgerà le funzioni di Stazione Appaltante (art. 37 e seguenti del «Codice dei contratti pubblici» e art. 62 del “nuovo Codice dei contratti pubblici”):	

[2] Indicare il livello di progettazione di cui all’art. 23 del “Codice dei contratti pubblici” e all'art. 41 del «nuovo Codice dei contratti pubblici».
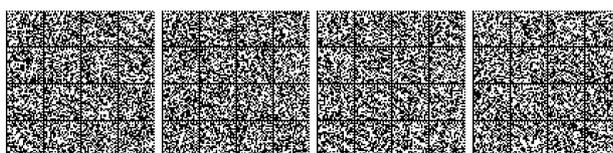
6.4 Cronoprogramma di progetto

Campire una o più celle di riferimento per ciascuna attività.
Descrivere le attività, quali, a scopo indicativo e non esaustivo: attività propedeutiche all'esecuzione dell'appalto (ulteriori indagini, acquisizione pareri, progettazione esecutiva, validazione progetto, ecc.); attività relative all'esecuzione del contratto (procedura di evidenza pubblica per la selezione dell'operatore economico, direzione dei lavori o dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza, ecc.); attività finali di verifica e collaudo del progetto.

Detrizione attività	ANNO[1] ( )												ANNO[1] ( )											
	trimestre												trimestre											
	I			II			III			IV			I			II			III			IV		
Attività 1																								
Attività 2																								
Attività 3																								
Attività 4																								
Attività 5																								

Note: 1 – inserire annualità di riferimento																								

7. Richiesta di finanziamento e dichiarazione di impegno del soggetto proponente

Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante dell'Ente richiedente (o suo delegato giusta delega allegata in atti), CHIEDE l'ammissione al finanziamento fissato dall'art. 1, comma 676, della «legge n. 197 del 2022», in 24,5 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione dell'intervento denominato:

descritto nel presente modulo di presentazione delle proposte progettuali. Allo scopo si IMPEGNA, in rappresentanza dell'ente:

a) ad acquisire i pareri tecnici ed amministrativi obbligatoriamente richiesti per legge;
b) a realizzare l'intervento in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente, ed in particolare al «Codice dei contratti pubblici», al «nuovo Codice dei contratti pubblici» e al «D.P.R. n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili;
c) ad accettare la modalità di erogazione dei «finanziamenti» indicate nel decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
d) ad utilizzare il «finanziamento» oggetto della richiesta esclusivamente per la realizzazione dell'intervento proposto;
e) a farsi carico del cofinanziamento proposto;
f) ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantitativa dell'intervento;
g) a mantenere in efficienza i sistemi di videosorveglianza realizzati nel massimo di 5 anni dalla conclusione delle attività di progetto e la messa in esercizio dell'impianto a seguito di regolare esecuzione o collaudo;
h) a restituire le somme concesse dal Ministero dell'interno in caso di inottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
i) all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, a presentare una fideiussione bancaria o una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell'interno, intestata alla Prefettura-UTG competente per territorio, al fine di consentire l'erogazione del finanziamento, secondo

quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

l) ad inviare la documentazione relativa alla rendicontazione, nel rispetto delle norme in materia di contabilità dello Stato, alla Prefettura-UTG territorialmente competente, per consentire l'erogazione del finanziamento;

m) a trasmettere alla Prefettura-UTG competente i seguenti atti: contratto di appalto, verbale consegna dei lavori ovvero verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ed ogni altra documentazione richiesta allo scopo di monitorare il corretto avanzamento delle attività di progetto ed il rispetto degli impegni assunti con la presente istanza. In particolare, a trasmettere l'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'approvazione del collaudo dei lavori o il certificato di regolare esecuzione, entro 90 giorni dall'ultimazione;

n) a realizzare tutte le attività dell'intervento, nel rispetto della tempistica riportata nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6.4;

o) a realizzare i lavori ovvero la fornitura, nel rispetto del cronoprogramma esecutivo del progetto;

p) ad assumere la determinazione a contrarre *ex* art. 32, «Codice dei contratti pubblici» e art. 17, «nuovo Codice dei contratti pubblici», nei termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, procedendo, senza ritardi, alle conseguenti attività di evidenza pubblica necessarie al perfezionamento dell'appalto.

8. Allegati

L'ente, ai fini dell'ammissione al finanziamento, allega la seguente documentazione:

1) copia degli elaborati relativi al progetto[3]____ redatti con le modalità di cui all'art. 23 del «Codice dei contratti pubblici» e all'art. 41 del «nuovo Codice dei contratti pubblici», riportanti espressamente la quota di cofinanziamento;
2) copia dell'atto di approvazione del progetto di cui al paragrafo 6.1;
3) dichiarazione attestante che l'intervento è già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato, ovvero che verrà in seguito aggiornato;
4) relazione descrittiva di sintesi del progetto con rappresentazione planimetrica riportante la localizzazione degli interventi all'interno del territorio comunale di competenza;
5) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della richiesta di finanziamento (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei documenti di identità di delegante e delegato).

__________________ lì ______________

In fede

____

(timbro e firma)

---

[3] Indicare il livello di progettazione di cui all'art. 23 del «Codice dei contratti pubblici» e all'art. 41 del «nuovo Codice dei contratti pubblici».
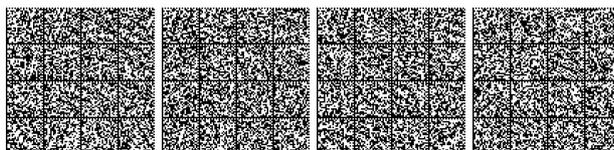
Il sottoscritto dichiara di fornire tutte le informazioni contenute nella documentazione consegnata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità.

____________________ lì ________________

In fede

____

(timbro e firma)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. (UE) 2016/679 (GDPR)

Si informa che il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza procederà al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza di partecipazione o eventualmente comunicati con documenti integrativi.
La base giuridica del trattamento trova fondamento nell'art 6 comma 1, lettera "e" del GDPR.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'interno- Dipartimento della pubblica sicurezza.
Il punto di contatto è: l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, via Panisperna, n. 200 - 00184 Roma; e-mail: coordinamentoffpp@interno.it; PEC: dipps.558uffcoordffpp@pecps.interno.it.
Il Responsabile per la sicurezza del Trattamento dei dati personali è il Ministero dell'interno, piazza del Viminale, n. 1, 00184 Roma; numero telefonico centralino: 06 4651.
Ufficio del Responsabile della protezione dei dati del Ministero dell'interno indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@interno.it; indirizzo posta elettronica certificata: rdp@pec.interno.it; recapito telefonico: 06.46539557.
I dati forniti sono trattati per la gestione delle procedure riguardanti le richieste di ammissione al finanziamento, la formazione della graduatoria e l'individuazione degli enti ammessi.
I dati sono trattati senza o con l'ausilio di strumenti elettronici; in quest'ultima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso ai *data base*).
La gestione dei dati su supporto cartaceo (come, la gestione delle istanze di partecipazione) prevede misure di sicurezza organizzative specifiche (es. tenuta in custodia delle istanze, archiviazione, non divulgazione delle informazioni).
L'Amministrazione può acquisire d'ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai partecipanti alla procedura.
I dati saranno conservati:
- per quel che riguarda i dati personali contenuti nelle istanze di partecipazione o in documenti allegati ad esse, in una forma che consenta l'identificazione, secondo i principi di cui all'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, lett. "e" del Regolamento (UE) 2016/679;
- gli altri dati acquisiti saranno custoditi per il successivo trattamento nel fascicolo d'ufficio per un periodo di 10 anni.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla Sezioni 2, 3 e 4 del Capo III del Regolamento (UE) 2016/679.
Inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati personali.

****

Il sottoscritto, legale rappresentante dell'Ente o suo delegato, dichiara di aver preso visione dell'informativa soprariportata.

____________________ lì ________________

In fede

____

(timbro e firma)

25A01884

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 gennaio 2025.

Disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

E

LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA,
LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77;

Vista la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»;

Visto l'art. 165, quinto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 15 della citata legge n. 168 del 2023, che, fra l'altro, prevede che «nei casi di condanna per il delitto previsto dall'art. 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'art. 164.»;

Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 19 luglio 2019, n. 69, ai sensi del quale «Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'art. 165 del codice penale … sono a carico del condannato»;

Visto l'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale «I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da: *a)* enti locali, in forma singola o associata; *b)* associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato; *c)* soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di concerto o d'intesa tra loro o in forma consorziata.»;

Visto l'art. 282-*quater*, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, che prevede che: «Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 299, comma 2.»;

Visto l'art. 18-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, ultimo comma, come introdotto dalla citata legge 24 novembre 2023, n. 168, ai sensi del quale: «Nei casi di cui all'art. 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168, primo comma, numero 1), del codice penale.»;

Visto, in particolare, l'art. 18 della citata legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato», che prevede, fra l'altro, che ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-*quater*, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, «il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni»;

Visto l'art. 72 comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che prevede che gli uffici locali di esecuzione penale esterna svolgono ogni attività prescritta dalla legge e dal regolamento ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2024, n. 78, ed in particolare l'art. 7, comma 2, lettera *c)*, che istituisce la Direzione generale per la giustizia di comunità, prevedendo le relative competenze;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 5, recante «Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica»;
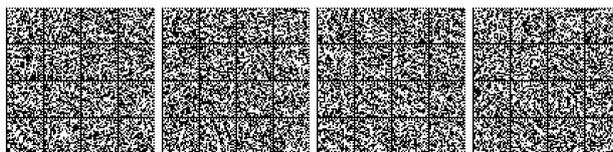
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previa acquisizione, in data 3 novembre 2021, del parere positivo della Conferenza unificata, che definisce la strategia complessiva per dare attuazione alla Convenzione di Istanbul, ed in particolare la Priorità 1.5 «Rafforzare la prevenzione terziaria della recidiva per uomini autori di violenza e di reati relativi alla violenza contro le donne» dell'Asse «Prevenzione», e l'Asse «Perseguire e Punire»;

Tenuto conto che la prosecuzione della validità del Piano, oltre il termine del 31 dicembre 2023, è stata oggetto di specifica informativa al Consiglio dei ministri da parte della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nella seduta del 28 dicembre 2023;

Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere e successive modificazioni, acquisita in data 14 settembre 2022 in rep. atti n. 184/CSR;

Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che modifica l'art. 12 (Norma transitoria) dell'intesa del 14 settembre 2022, acquisita in data 25 gennaio 2024, in rep. atti n. 9/CSR;

Ritenuto necessario istituire un sistema di riconoscimento ed accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati ai soggetti condannati per reati di violenza contro le donne e di violenza domestica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 165, quinto comma, del codice penale e programmi di prevenzione destinati ai soggetti imputati per i medesimi reati ai fini e per gli effetti di cui all'art. 282-*quater*, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale;

Ritenuto, altresì, di adottare ai medesimi fini ed affetti linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 dicembre 2024;

Decretano:

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente decreto si definiscono, in attuazione dell'art. 18 della legge 24 novembre 2023, n. 168 e nel quadro dell'intesa di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, e successive modifiche, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati ai soggetti condannati per reati di violenza contro le donne e di violenza domestica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 165, quinto comma, del codice penale, e ai soggetti indagati o imputati per i medesimi reati ai fini e per gli effetti di cui all'art. 282-*quater*, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale e si adottano linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «intesa»: l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere, del 14 settembre 2022, in rep. atti n. 184/CSR, come modificata dall'intesa del 25 gennaio 2024, in rep. atti n. 9/CSR;

b) «C.U.A.V.»: i centri per uomini autori o potenziali autori di violenza di cui all'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) «elenco dei C.U.A.V.»: l'elenco dei C.U.A.V. accreditati istituito presso il Ministero della giustizia;

d) «elenco o registro regionale dei C.U.A.V.»: l'elenco o il registro dei C.U.A.V. istituito presso le regioni ai sensi dell'art. 10, comma 1, dell'intesa.

Art. 3.

Enti e associazioni abilitati all'organizzazione dei percorsi di recupero e dei programmi di prevenzione

1. I percorsi di recupero per i soggetti condannati per reati di violenza contro le donne e di violenza domestica, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 165, quinto comma, del codice penale, e i programmi di prevenzione per gli imputati e gli indagati per i medesimi reati, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 282-*quater*, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale possono essere svolti esclusivamente presso i C.U.A.V. che sono inseriti nell'elenco di cui all'art. 4 e che sono costituiti ai sensi dell'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e gestiti dai seguenti soggetti:

a) enti pubblici e locali;

b) enti del servizio sanitario;

c) enti ed organismi del terzo settore;

d) soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* di concerto, intesa o in forma associata.

Art. 4.

Accreditamento degli enti e delle associazioni e istituzione dell'elenco

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, procede al riconoscimento, a mezzo di accreditamento, degli enti e delle associazioni di cui all'art. 3 e provvede al loro inserimento nell'elenco di cui al comma 2.

2. L'elenco dei C.U.A.V. accreditati è istituito e tenuto presso il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Presso il Dipartimen-

to ne è responsabile il Capo dipartimento, o persona da lui delegata, con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato.
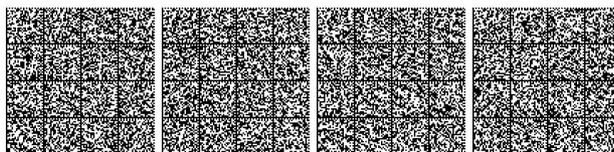
3. Il responsabile dell'elenco, al fine di esercitare la vigilanza sullo stesso nonché sull'attività degli iscritti, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero, degli U.E.P.E. nonché della collaborazione dei C.U.A.V.; il responsabile cura altresì l'aggiornamento dell'elenco medesimo.

4. La gestione dell'elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la rapida elaborazione dei relativi contenuti con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

5. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nonché aggiornato con cadenza almeno trimestrale. La pubblicazione e l'aggiornamento sono comunicati senza indugio alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

6. L'elenco è articolato in una parte accessibile al pubblico ed una ad accesso riservato. Nella parte accessibile al pubblico sono consultabili i dati identificativi del C.U.A.V., comprensivi di codice fiscale o partita I.V.A., numero e data di iscrizione all'elenco. Nella parte ad accesso riservato, sono indicati e consultabili soltanto dai C.U.A.V. e da coloro che ricoprono la carica di Autorità garanti interessate, nell'esercizio delle potestà loro conferite dalla legge, i dati relativi a:

a) requisiti per l'inserimento nell'elenco, di cui agli articoli 6 e 7;

b) richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'elenco e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile.

7. Ai soggetti cui è data facoltà di accesso alla parte riservata è altresì consentito l'accesso, su richiesta, alla documentazione relativa ai C.U.A.V., ivi inclusi i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco.

Art. 5.

Termini per la trasmissione degli elenchi regionali e delle domande di accreditamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, i percorsi di recupero e i programmi di prevenzione di cui al presente decreto possono essere svolti esclusivamente presso i C.U.A.V. inseriti nell'elenco di cui all'art. 4.

2. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, le regioni e le province autonome trasmettono gli elenchi o registri regionali dei C.U.A.V. al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia entro il 30 marzo di ciascun anno.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno i C.U.A.V. iscritti negli elenchi o registri regionali dei C.U.A.V. possono inviare la domanda di accreditamento e iscrizione di cui all'art. 8 al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, comprovando il possesso dei requisiti di cui all'art. 7. Nello stesso termine, i Centri non iscritti negli elenchi o registri regionali dei C.U.A.V. possono inviare la domanda di cui all'art. 8 al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, comprovando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 6.

Requisiti strutturali ed esperienziali per l'accreditamento dei C.U.A.V.

1. Ai fini dell'accreditamento, gli enti ed organismi di cui all'art. 3 devono:

a) avere maturato comprovate esperienze e competenze professionali specifiche nella relazione e nel trattamento nei riguardi degli uomini autori di violenza sulle donne, orientate agli obiettivi di cui all'art. 1, comma 6, dell'intesa;

b) assicurare le prestazioni minime garantite di cui all'art. 5 dell'intesa;

c) possedere tutti gli ulteriori requisiti, anche formativi, previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'intesa.

2. Gli enti ed organismi del terzo settore di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, anche nell'ipotesi prevista dalla lettera *d)* dello stesso comma, devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) essere registrati, ove previsto, nell'apposito registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) avere nello statuto tra gli scopi sociali o tra le finalità, in maniera prevalente, attività specificamente legate alla prevenzione ed al contrasto della violenza contro le donne, coerentemente con gli obiettivi della convenzione di Istanbul;

c) svolgere, da almeno tre anni, in via ordinaria e con carattere di continuità, attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile conducendo programmi per il trattamento e il recupero di uomini autori di comportamenti violenti. Lo svolgimento delle suddette attività può risultare anche dalla attribuzione e spesa di risorse pubbliche specificamente destinate e riscontrate in bilancio e dalla sottoscrizione di specifici protocolli con l'autorità giudiziaria nel quadro dell'art. 165, quinto comma, del codice penale o di accordi ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è attestato dai richiedenti mediante documentazione presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Il responsabile dell'elenco verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
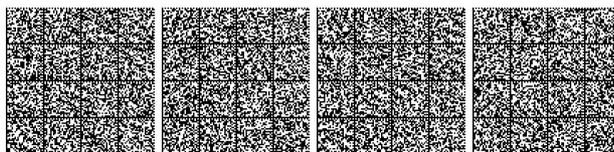
Art. 7.

Requisiti di onorabilità

1. I soci, gli associati, gli amministratori, i rappresentanti e i responsabili dell'ente o dell'organismo del terzo settore di cui all'art. 3, lettera *c)*, anche nell'ipotesi prevista dalla lettera *d)*, devono possedere i seguenti requisiti:

a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;

b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art. 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;

c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art. 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;

d) non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'art. 335-*bis* del codice di procedura penale;

e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;

g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

2. Con riferimento al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è attestato dagli interessati mediante documentazione presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Il responsabile dell'elenco verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 8.

Procedimento di accreditamento

1. La domanda di accreditamento è presentata utilizzando il modello predisposto dal responsabile dell'elenco, reso disponibile sul sito del Ministero della giustizia ed è trasmessa al Ministero stesso, unitamente alla documentazione indicata dal modello, in via telematica, mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. Sulla domanda di accreditamento provvede il responsabile.

3. Il procedimento di accreditamento deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

4. I C.U.A.V. accreditati trasmettono annualmente al responsabile dell'elenco le attestazioni o certificazioni relative all'adempimento degli obblighi formativi permanenti previsti dall'intesa.

5. I C.U.A.V. accreditati sono tenuti inoltre a comunicare al responsabile dell'elenco:

a) il venir meno dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7;

b) l'avvio di procedimenti penali per delitti non colposi a carico di alcuno dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili dell'ente o dell'organismo del terzo settore di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*;

c) l'avvio di procedimenti disciplinari a carico dei medesimi soggetti.

6. Le richieste e le comunicazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono effettuate con le modalità di cui al comma 1.

Art. 9.

Condizioni di esercizio dell'attività

1. Nell'organizzazione dei percorsi di recupero e dei programmi di prevenzione, i soggetti di cui all'art. 3 devono soddisfare i requisiti organizzativi e formativi previsti dall'intesa e devono conformarsi alle linee guida di cui all'art. 16 a pena di revoca dell'inserimento nell'elenco.

Art. 10.

Cause di sospensione dall'elenco

1. Costituiscono causa di sospensione dall'elenco di cui all'art. 4 per un periodo da sei a dodici mesi:

a) il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 8, comma 5;

b) la mancata trasmissione delle attestazioni o certificazioni relative all'adempimento degli obblighi formativi permanenti.

Art. 11.

Cause di cancellazione dall'elenco

1. Costituiscono causa di cancellazione dall'elenco di cui all'art. 4:

a) la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

b) la divulgazione di dati sensibili relativi al percorso di recupero;

c) il perdurare della causa che ha dato luogo alla sospensione, allo spirare del termine di durata della sospensione medesima.

Art. 12.

Procedura di contestazione

1. Il responsabile dell'elenco, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all'adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione al C.U.A.V. con l'invito, entro un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, a fornire chiarimenti ed effettuare eventuali produzioni documentali.

2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il responsabile dell'elenco esamina, se presentati, i chiarimenti e le produzioni documentali; se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all'interessato i fatti riscontrati, indica le disposizioni che ritiene violate, e assegna un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque per difese e ulteriori produzioni documentali.

3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l'interessato non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile dell'elenco, con provvedimento motivato, dispone la sospensione del C.U.A.V., indicandone la durata, o la cancellazione. Il provvedimento è comunicato all'interessato. Il provvedimento di cancellazione e di sospensione è altresì annotato nell'elenco e comunicato alla regione nel cui elenco è iscritto il C.U.A.V., per i provvedimenti di propria competenza.

4. In ogni fase della procedura di contestazione, il C.U.A.V. può dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione. In tal caso il responsabile dell'elenco, allo stato degli atti, ne dispone la cancellazione.

5. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo sono effettuate dal responsabile dell'elenco all'indirizzo indicato al momento dell'iscrizione.

Art. 13.

Effetti della sospensione e della cancellazione

1. Il C.U.A.V., ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, dà immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, agli operatori ed ai partecipanti ai percorsi in corso, e attesta al responsabile dell'elenco l'adempimento di tale onere.

2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione il C.U.A.V. non può erogare i percorsi previsti dal presente decreto.

3. La cancellazione per qualsiasi causa preclude per un anno al C.U.A.V. di chiedere l'iscrizione.

Art. 14.

Prosecuzione dei percorsi di recupero nei casi di sospensione e cancellazione

1. Nei casi di sospensione o cancellazione di un C.U.A.V. dall'elenco, i percorsi di recupero in corso avanti allo stesso Centro proseguono davanti ad altro C.U.A.V. della medesima regione o di regione limitrofa, designato su indicazione dell'U.E.P.E. territorialmente competente secondo il criterio della minore distanza geografica.

2. Il C.U.A.V. che riceve la designazione di cui al comma 1 non può rifiutare di svolgere il percorso, se non per giustificato motivo. In tal caso si provvede a nuova designazione sulla base del medesimo criterio.

3. Il C.U.A.V. sospeso o cancellato, quando il percorso prosegue ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti al Centro avanti al quale prosegue il percorso, che rilascia ricevuta di ricezione/consegna.

Art. 15.

Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi connessi alla tenuta dell'elenco di cui all'art. 4 è disciplinato con decreto direttoriale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di adozione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 16.

Linee guida per lo svolgimento delle attività e dei programmi di reinserimento e recupero per uomini autori di violenza.

1. Sono adottate le linee guida di cui all'allegato A al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante.

2. Al fine di contribuire ad assicurare la costante qualità dei percorsi di recupero e dei programmi di prevenzione, le linee guida di cui al comma 1 sono riviste e possono essere aggiornate con cadenza triennale, anche sulla base delle analisi e delle valutazioni svolte nell'ambito delle attività dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, costituito ai sensi dell'art. 1, comma 149 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica istituito con decreto del Ministro della Giustizia del 4 ottobre 2022.

Art. 17.

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione e nelle more dell'adeguamento ai requisiti e alle condizioni di esercizio di cui all'art. 9, i C.U.A.V. iscritti nell'elenco e/o registro regionale dei C.U.A.V. e gli altri enti o associazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già operanti sulla base di specifici protocolli sottoscritti con l'autorità giudiziaria nel quadro dell'art. 165, quinto comma, del codice penale ovvero sulla base degli accordi previsti nel quadro di cui all'art. 13-*bis*, comma 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono continuare ad organizzare i percorsi di recupero e i programmi di prevenzione di cui al presente decreto non oltre il termine del periodo transitorio previsto dall'art. 12 dell'intesa, come modificato dall'art. 1 dell'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisita in data 25 gennaio 2024, in rep. atti n. 9/CSR.

2. A decorrere dal giorno successivo alla comunicazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, dell'operatività dell'elenco di cui all'art. 4 ed entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del periodo transitorio di cui al comma 1, i C.U.A.V. possono richiedere l'inserimento nell'elenco con le modalità di cui all'art. 5, comma 3.

3. Dopo il periodo transitorio di cui sopra, i percorsi di recupero in corso avanti al Centro che non ha chiesto l'inserimento proseguono davanti ad altro C.U.A.V. della medesima regione o di regione limitrofa, designato ai sensi dell'art. 14.

Roma, 22 gennaio 2025

Il Ministro della giustizia
NORDIO

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
ROCCELLA

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 749

ALLEGATO *A*

LINEE GUIDA

Art. 1.

Lavoro in rete e multidisciplinarietà

1. I C.U.A.V. operano in modo integrato con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali e con la rete dei servizi antiviolenza.

2. La valutazione iniziale, la predisposizione dei programmi, lo svolgimento e la valutazione dell'esito dei percorsi di cui al presente decreto sono svolte da *equipe* dedicate, multidisciplinari, costituite da professionisti/e adeguatamente e specificamente formati e aggiornati sul tema della violenza di genere e dell'intervento con gli autori, al fine di garantire la capacità di fornire risposte adeguate a bisogni complessi.

3. L'*equipe* è formata da almeno tre operatori/operatrici e deve comprendere almeno un/a professionista con la qualifica di psicoterapeuta o psicologo/a con una formazione specifica nel campo della violenza di genere.

4. L'*equipe* può comprendere altre figure professionali quali educatore/trice professionale, assistente sociale, psichiatra, avvocato/a, mediatore/trice interculturale, mediatore/trice linguistico-culturale, criminologo/a.

5. Nel caso di utenti che non utilizzano adeguatamente la lingua italiana, il C.U.A.V. si avvale di figure di mediazione linguistico-culturale e di materiale informativo plurilingue.

6. I C.U.A.V. possono avvalersi di una supervisione clinica a supporto del personale delle *equipe*.

Art. 2.

Accesso al C.U.A.V., definizione del programma e svolgimento del percorso.

1. I percorsi di recupero devono essere strutturati in modo da consentire al giudice, all'atto dell'ammissione del condannato al beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 165, quinto comma, del codice penale, di definire la tipologia e la durata più idonee dei percorsi, anche tenendo conto del tipo di violenza commessa e delle esigenze del caso concreto.

2. La richiesta di accesso al percorso deve essere avanzata al C.U.A.V. personalmente dall'interessato, anche congiuntamente al difensore.

3. Il C.U.A.V. svolge i colloqui di valutazione iniziali finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive necessarie per lo svolgimento del percorso e per definire gli obiettivi individuali del programma, tenendo conto anche del tipo di reato e di violenza commessa e delle altre esigenze del caso concreto.

4. Il programma redatto comprende l'indicazione degli obiettivi del percorso e degli strumenti operativi prescelti per il loro raggiungimento, e deve consentire di valutare la sua adeguatezza rispetto alle indicazioni dell'autorità giudiziaria e la sua specifica idoneità in relazione alle complessive circostanze del fatto.

5. Di ogni attività svolta nel percorso è redatto un verbale che viene inserito nel fascicolo del programma.

Art. 3.

Modifica del programma e sospensione o interruzione del percorso

1. Salvo quanto eventualmente previsto nel provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone la partecipazione al percorso, il programma predisposto inizialmente dal C.U.A.V. può essere modificato, con riferimento alla durata del percorso e ai suoi contenuti, sulla base dell'andamento del caso specifico e delle informazioni rilevanti fornite o acquisite da enti e strutture della rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali e dei servizi antiviolenza.

2. Eventuali sospensioni del percorso possono essere concordate in ragione di specifiche e documentate esigenze organizzative dell'attività feriale o festiva del C.U.A.V. o di indifferibili e documentate esigenze inerenti a serie ragioni di salute dell'autore delle condotte o dei prossimi congiunti, ovvero a serie ragioni di lavoro o di studio dell'autore stesso.

3. Salvi i casi legati a documentate esigenze di salute, tali sospensioni non possono comunque comportare il prolungamento del tempo per il completamento del programma per oltre un quarto della sua originaria durata.

4. La mancata partecipazione al percorso o la sua partecipazione con modalità incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma comportano l'interruzione del percorso.

5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, l'interruzione del percorso o il suo mancato completamento nel termine previsto nel provvedimento che lo ha disposto equivalgono ad esito negativo.

Art. 4.

Sicurezza della vittima

1. Al fine di assicurare la sicurezza delle persone che hanno subito violenza, nei C.U.A.V. è esclusa in ogni caso l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra le parti.

2. Il C.U.A.V. assicura che l'eventuale contatto con la persona vittima di violenza avvenga unicamente tramite il suo rappresentante processuale, ove nominato, ovvero i servizi che la hanno in carico, esclusivamente allo scopo di comunicare adeguate informazioni sull'accesso dell'autore al percorso di recupero o al programma di prevenzione, nonché sul contenuto e i limiti del percorso ovvero del programma intrapreso, sull'eventuale interruzione anticipata degli stessi e sui rischi di manipolazione che l'autore potrebbe agire nei confronti della vittima.

3. Se nello stesso centro si svolgono attività e programmi sia con le persone che hanno subito violenza che con gli autori di comportamenti violenti, è assicurato che le strutture siano separate e distanti e che non siano gli stessi operatori/operatrici a seguire entrambe le parti.

Art. 5.

Valutazioni

1. La valutazione iniziale è finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per lo svolgimento del percorso e ha ad oggetto la qualità ed il livello della motivazione, la presenza di condizioni ostative non trattate (tra le quali dipendenze patologiche, disturbi psichiatrici, *deficit* psicofisici inabilitanti la soggettività), l'intenzione e la concreta possibilità di partecipare agli interventi proposti per tutta la durata del programma e la valutazione iniziale del rischio.

2. La valutazione finale consiste nella verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici del percorso, definiti nel programma, e comprende anche la valutazione finale del rischio, la autovalutazione dell'interessato ed una valutazione unitaria conclusiva. La valutazione positiva non può basarsi esclusivamente sulla regolare partecipazione alle attività previste dal programma.

3. Le valutazioni sono svolte dall'*equipe* multidisciplinare con metodi e strumenti validati dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Nelle relazioni contenenti la valutazione iniziale e conclusiva l'*equipe* dà conto dei metodi e degli strumenti utilizzati, degli altri criteri di riferimento seguiti e degli elementi posti a fondamento delle conclusioni raggiunte.

4. Le relazioni di cui al comma 3 sono trasmesse a cura del C.U.A.V. all'U.E.P.E., ai fini dell'accertamento dell'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero, attraverso la valutazione dell'esito condotta da un gruppo di lavoro interprofessionale dedicato.

Art. 6.

Obblighi e comunicazioni

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 165, quinto comma, del codice penale, il responsabile degli enti e delle associazioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto di cui le presenti linee guida costituiscono parte integrante comunica immediatamente all'interessato e all'U.E.P.E. competente la presa in carico, la valutazione iniziale, il piano individualizzato, la calendarizzazione degli incontri, la durata del programma, la sua eventuale modifica o interruzione e la valutazione finale.

2. La presa in carico da parte del C.U.A.V. può essere comunicata solo dopo la fase di valutazione.

3. Ai fini della successiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per la valutazione di cui all'art. 165, quinto comma, del codice penale, il responsabile comunica prontamente all'U.E.P.E. le eventuali sospensioni del percorso di recupero di cui all'art. 3 del decreto di cui le presenti linee guida costituiscono parte integrante, nonché qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi posti a carico del soggetto condannato relativa alla partecipazione al percorso di recupero, ivi inclusi le assenze ingiustificate ed il rifiuto a sottoporsi ai trattamenti previsti nel percorso di recupero.

4. Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 282-*quater*, terzo periodo, del codice di procedura penale, il responsabile degli enti e delle associazioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto di cui le presenti linee guida costituiscono parte integrante, effettua le medesime comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, relative al programma di prevenzione svolto dall'indagato o imputato, al pubblico ministero e al giudice competenti per le valutazioni ai sensi dell'art. 299, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 7.

Protocolli operativi

1. I protocolli operativi sottoscritti tra i Centri di cui all'art. 3 del decreto di cui le presenti linee guida costituiscono parte integrante e gli uffici giudiziari continuano ad applicarsi per le parti non incompatibili con il suddetto decreto e con le presenti linee guida.

Roma, 22 gennaio 2025

Il Ministro della giustizia
NORDIO

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
ROCCELLA

25A01937

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 marzo 2025.

Nomina del commissario liquidatore della «Circolo Famigliare di Cabiaglio società cooperativa a responsabilità limitata», in Castello Cabiaglio, in scioglimento.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello

generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato, a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2024 con il quale venivano poste in scioglimento, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies*, disp. att. e trans., del codice civile, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore, le società cooperative richiamate nell'elenco ivi allegato, in particolare, la società cooperativa «Circolo Famigliare di Cabiaglio società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castello Cabiaglio (VA), codice fiscale 00256480120;

Considerato che con formale istanza acquisita in data 5 luglio 2024, prot. d'ufficio n. 0044047, la società cooperativa «Circolo Famigliare di Cabiaglio società cooperativa a responsabilità limitata», codice fiscale 00256480120, con sede in vicolo del Frate, 1 - 21030 Castello Cabiaglio (VA), coattivamente sciolta, rendeva noto di essere intestataria – come da visura catastale aggiornata – di valori patrimoniali immobiliari;

Accertato che, da visura catastale, la suindicata società cooperativa risulta effettivamente intestataria di due immobili: presso il Comune di Castello Cabiaglio (B312) (VA), foglio 5, particella 142, foglio 5, particella 163, subalterno 2, foglio 5, particella 164, subalterno 2, categoria C/1[a], classe 1 e presso il Comune di Castello Cabiaglio (B312) (VA), foglio 5, particella 164, subalterno 1, categoria C/3[b]), classe 3;

Ravvisata nel caso di specie, soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare, l'opportunità di provvedere alla conversione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies*, disp. att. e trans., del codice civile, in quello di scioglimento con nomina di un commissario liquidatore *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Daniela Barbara Morlacchi, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 – tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia – sulla scorta dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro favorevole fornito dalla dott.ssa Daniela Barbara Morlacchi (giusta comunicazione pec in data 13 marzo 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

È adottata la conversione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies*, disp. att. e trans., del codice civile, in quello di scioglimento con nomina di commissario liquidatore, *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Barbara Morlacchi, nata a Milano il 5 marzo 1962, codice fiscale MRL DLB 62C45 F205F, ivi domiciliata in viale Isonzo, 16 - 20135, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Circolo Famigliare di Cabiaglio società cooperativa a responsabilità limitata» (codice fiscale 00256480120), con sede in vicolo del Frate, 1 - 21030 Castello Cabiaglio (VA), già sciolta per atto d'autorità, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies*, disp. att. e trans., del codice civile, con decreto direttoriale 8 marzo 2024.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 marzo 2025

Il direttore generale: DONATO

25A01886
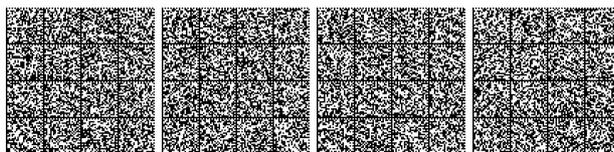
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 14 marzo 2025.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento n. 145 recante «Completamento punti informazione turistici con bagni pubblici integrati» - Approvazione del progetto esecutivo. (Ordinanza n. 13).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...]»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale, da ultimo, è stata approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alla festività religiosa giubilare;

Visti, altresì:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

il TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma e le Norme tecniche di attuazione (NTA) e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo);

lo statuto di Roma Capitale;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 395 del 1° dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;

la delibera di giunta capitolina n. 350 del 19 ottobre 2011;

la delibera di giunta capitolina n. 231 del 1° agosto 2012;

la determinazione dirigenziale dell'allora Dipartimento turismo di Roma Capitale, Rep. 430 del 13 novembre 2012;

la determinazione dirigenziale dell'allora Dipartimento turismo di Roma Capitale, Rep. n. 437, prot. QA/11913 del 15 novembre 2013;

la determinazione dirigenziale Rep. 1202n prot. QN/73794, del 6 ottobre 2015 adottata dall'allora Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana - U.O. Coordinamento amministrativo e finanza di progetto di Roma Capitale recante «Concessione per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione economica e funzionale di strutture di accoglienza turistica
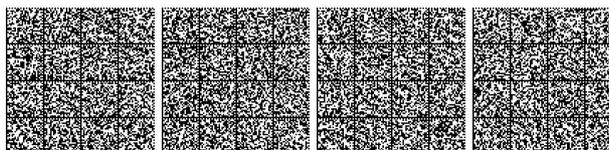
integrate con i servizi pubblici interrati, site nel centro storico di Roma - Presa d'atto della conclusione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2, 2-*bis* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, approvazione delle modifiche al progetto definitivo ed autorizzazione a contrarre»;

la convenzione, stipulata *ex* art. 143, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'«affidamento della concessione per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione economica e funzionale di strutture di accoglienza turistica integrate con servizi igienici pubblici interrati, site nel centro storico di Roma Capitale», Repertorio n. 405 - Raccolta n. 290, dell'8 ottobre 2015, registrata presso l'Agenzia delle entrate di Roma 5 in data 13 ottobre 2015, al n. 13400 serie IT;

la determinazione dirigenziale dell'allora Dipartimento S.I.M.U. di Roma Capitale, Rep. 1241 del 17 novembre 2020;

la deliberazione di assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il Governo di Roma Capitale»;

Richiamati l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che Commissario straordinario:

«*a)* coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021; [*omissis*]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f) fornisce alla società [n.d.r. società Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari»;

Premesso che:

tra le opere incluse nel Programma dettagliato degli interventi approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 figura l'intervento individuato nell'allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'ID 145 recante «Completamento punti informazione turistici con bagni pubblici integrati» per il quale Roma Capitale è individuata quale amministrazione proponente e il connesso Gabinetto del sindaco riveste il ruolo di soggetto attuatore;

l'intervento *de quo*, integralmente finanziato con i fondi a disposizione del concessionario per l'importo di 450.000,00 euro, concerne, in particolare, la realizzazione di tre Punti informativi turistici (di seguito P.I.T.) su due livelli, di cui quello in superficie costituisce il naturale prolungamento della parte interrata, ove sono situati i servizi igienici pubblici, già operativi;

i P.I.T sono strutture di accoglienza trasparenti, realizzate mediante soluzioni tecnologiche di ultima generazione e a basso impatto ambientale, in linea con lo stile architettonico e il paesaggio circostante, dotate di specifica segnaletica volta a rendere agevole ed immeditata la comunicazione sui servizi resi;

nei P.I.T. è possibile ricevere tutte le informazioni utili di interesse turistico-culturale, afferenti agli itinerari da percorrere, in merito ad eventi o manifestazioni organizzati sul territorio cittadino, sui mezzi di trasporto pubblici e l'acquisto dei relativi titoli di viaggio. A disposizione degli utenti è presente un *bookshop* ove è possibile reperire anche del materiale promozionale e informativo fornito e autorizzato dal Dipartimento grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale. Tra i molteplici servizi resi vi è, inoltre, il rilascio dei certificati anagrafici. Al piano -1 sono disponibili, altresì, i servizi igienici pubblici costantemente presidiati nell'orario di apertura dal personale addetto, dotati di impianti tecnologici per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

il citato intervento ID n. 145 prevede l'installazione di tre P.I.T. nei siti sottoindicati:

piazza di Spagna;

piazza Sidney Sonnino;

piazza della Città Leonina;

Premesso, altresì, che:

l'intervento in parola si colloca all'interno di un progetto più ampio, promosso fin dal 2009 da Roma Capitale e presente nel Programma triennale dei lavori pubblici - Piano degli investimenti 2011-2013, finalizzato alla realizzazione e gestione di strutture di accoglienza turistica integrate con servizi igienici pubblici interrati, da realizzare in punti strategici della Città di Roma caratterizzati da elevata affluenza di visitatori;

obiettivo del citato progetto è il potenziamento del sistema complessivo di accoglienza turistica e di erogazione di servizi di sussidiarietà ai cittadini romani, di cui fanno parte integrante i servizi di prima necessità;

in considerazione che il peso economico da sostenere per la gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle strutture di che trattasi si è rilevato particolarmente gravoso, con delibera n. 350 del 19 ottobre 2011 la Giunta capitolina ha dato mandato all'allora Dipartimento turismo di espletare una procedura aperta, ai sensi della vigente normativa di settore, per l'affidamento della concessione a terzi delle strutture di accoglienza di superficie dei servizi igienici in argomento per i siti di:

1. Piazza di Spagna;
2. Piazza San Giovanni;
3. Piazza Santa Maria Liberatrice;
4. Largo di Villa Peretti;
5. Via XX settembre;
6. Via Carlo Felice;
7. Via Zanardelli;
8. Piazza Sonnino;
9. Piazza della Città Leonina;
10. Porta Maggiore;
11. Piazza dell'Esquilino;

con previsione nel disciplinare di gara delle sottoelencate specifiche:

la progettazione esecutiva degli interventi sulla scorta di progetti definitivi a cura dell'amministrazione capitolina;

la ristrutturazione dei bagni pubblici interrati e la loro integrazione con nuove strutture da realizzare in superficie, ove previste;

la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di accoglienza;

la gestione delle nuove strutture, comprensiva delle attività di presidio e custodia, conduzione, pulizia e manutenzione degli impianti elevatori per disabili;

l'erogazione del servizio di bagni pubblici e del servizio di prima accoglienza turistica, che deve ricomprendere l'informazione turistica e culturale di base, la vendita di prodotti turistici e di *merchandising* autorizzati, la vendita di acqua o prodotti preconfezionati, la presenza di personale almeno bilingue, parlante italiano/inglese per almeno dieci ore consecutive al giorno;

la gestione economica, funzionale e tecnica per un periodo non superiore a dieci anni;

la consegna all'amministrazione capitolina di tutte le predette strutture al termine del periodo di concessione, senza maturare diritti alla corresponsione di compensi o rimborsi alcuni;

la progettazione definitiva doveva recepire i pareri e le prescrizioni rese in sede di Conferenza dei servizi dalle singole strutture coinvolte;

con delibera della giunta capitolina n. 231 del 1° agosto 2012 sono stati approvati i progetti definitivi e il piano economico finanziario relativi alle strutture di accoglienza turistica in parola;

con determinazione dirigenziale dell'allora Dipartimento turismo di Roma Capitale, Rep. 430, del 13 novembre 2012, è stata indetta la gara per l'affidamento della concessione dei P.I.T. in parola e con decreto direttoriale Rep. n. 437, prot. QA/11913, del 15 novembre 2013 è stato individuato quale aggiudicatario definitivo il Raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle società Cogeim S.p.a. con Team Service Soc. Consortile a r.l. con Cogeco 7 S.r.l.;

le competenze inerenti al succitato procedimento, stante la rilevanza tecnica della materia, sono state trasferite in capo all'allora Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana di Roma Capitale che, con determinazione dirigenziale Rep. n. 1202 del 6 ottobre 2015, di conclusione della Conferenza dei servizi, indetta ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni per l'approvazione delle varianti al progetto definitivo, ha recepito i pareri espressi dalle amministrazioni coinvolte, dando evidenza che per i tre siti di piazza di Spagna, piazza Sidney Sonnino e piazza della Città Leonina è stata approvata la sola manutenzione dei bagni interrati, con esclusione del servizio di accoglienza turistica di superficie;

in data 8 ottobre 2015 Roma Capitale e la società Cogeim S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria del sopra menzionato R.T.I, hanno sottoscritto la convenzione *ex* art. 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Rep. 405, Raccolta 290, registrata presso l'Agenzia delle entrate di Roma 5 in data 13 ottobre 2015 al n. 13400 serie 1T, per l'affidamento della concessione per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione economica e funzionale delle strutture di accoglienza turistica integrate con i servizi igienici pubblici interrati;

con atto del 21 ottobre 2015, Rep. 412, Racc, 296, il richiamato R.T.I. ha provveduto a costituire la società di progetto denominata P-Stop S.r.l., divenuta concessionaria *ex* art. 184 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

a seguito del collaudo tecnico-amministrativo definitivo del progetto, approvato con determinazione dirigenziale del medesimo Dipartimento *ex* S.I.M.U., Rep. 1241, del 17 novembre 2020, è stata disposta la restituzione al Dipartimento turismo delle competenze in ordine al procedimento, per la gestione ordinaria complessiva delle citate strutture;

Atteso che:

l'intervento *de quo* intende dare completa attuazione del progetto di che trattasi mediante l'installazione dei tre P.I.T. mancanti nei siti 1. Piazza di Spagna - 8. Piazza Sidney Sonnino e 9. Piazza della Città Leonina che, al momento, offrono il solo servizio di bagno pubblico interrato;

ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, l'*iter* amministrativo di approvazione del Progetto di fattibilità per i siti individuati prevede l'acquisizione, tra gli altri, del parere preventivo e obbligatorio del Ministero della cultura - Soprintendenza speciale archeologica belle arti e paesaggio di Roma;

a tal fine, il P.F.E. sopra richiamato è stato sottoposto al tavolo tecnico delle soprintendenze, di cui al protocollo d'intesa per il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 21 e 24 e per la fase istruttoria delle concessioni di ricerca e scavi archeologici ai sensi degli articoli 88-89 del decreto legislativo n. 42/2024, sottoscritto tra il Ministero della cultura e la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali di Roma Capitale, istituito per l'analisi, valutazione e approvazione dei progetti relativi alle opere ricomprese nel Programma dettagliato degli interventi connessi al Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e nella Misura M1c3 *Caput Mundi*;

il P.F.T.E. in parola è stato esaminato dal tavolo tecnico delle Soprintendenze nella seduta del 19 marzo 2024, ottenendo il parere favorevole, con prescrizioni, per i siti di piazza di Spagna e di piazza Sonnino, mentre per il P.I.T. di piazza Sidney Sonnino il P.F.T.E. è stato approvato, a seguito delle integrazioni richieste, con successiva nota della SSABAP di Roma, acquisita al protocollo della struttura commissariale con prot. RM/5454 del 7 ottobre 2024;
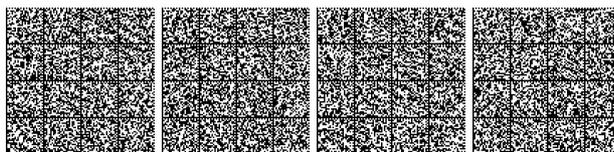
in data 3 marzo 2025 la società concessionaria P-Stop S.r.l. ha provveduto a trasmettere al soggetto attuatore la documentazione relativa alla progettazione definitiva, ai fini della successiva approvazione secondo la disciplina dettata dal proprio ordinamento, che si compone dei seguenti elaborati:

ELABORATI DESCRITTIVI			
ED	EE	00	ELENCO ELABORATI
ED	RE	01	RELAZIONE GENERALE
ED	RE	02	RELAZIONE STORICO-CRITICA
ED	RE	03	RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
ED	RE	04	RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA INTERVENTI LOCALI
ED	RE	05	RELAZIONE GENERALE E TABULATI DEI CALCOLI
ED	RE	06	RELAZIONE SUI MATERIALI
ED	RE	07	RELAZIONE GEOTECNICA
ED	RE	08	SPETTRI DI RISPOSTA SISMICI
ED	RE	09	SCHEMI STRUTTURALI DI CALCOLO
ED	RE	10	CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI
ED	RE	11	CONFIGURAZIONE DELLE DEFORMATE
ED	RE	12	GIUDIZIO MOTIVATO ACCETTABILITÀ RISULTATI
ED	RE	13	PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE
ED	RE	14	RELAZIONE TECNICA D.LGS. N. 192 DEL 19 AGOSTO 2005
ED	RE	15	RELAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI
ED	RE	16	RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI IMPIANTI
ED	RE	17	PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ED	RE	18	RELAZIONE SUL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
ED	RE	19	RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI ED ELABORATI DI APPLICAZIONE
ED	CME	20	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PREZZARIO 2023
ED	CME	21	COSTI DELLA SICUREZZA - PREZZARIO 2023
ED	CME	22	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA 2022 E 2023
ED	CME	23	ELENCO PREZZI UNITARI 2023
ED	QTE	24	QUADRO ECONOMICO 2023
ED	CRN	25	CRONOPROGRAMMA
ED	SIC	26	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ED	SIC	27	FASCICOLO DELL’OPERA
ED	MAN	28	PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
ED	CSA	29	CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ED	SC	30	SCHEMA DI CONTRATTO
ED	DNSH	31	RELAZIONE SUL RISPETTO DEL DNSH E ALLEGATI
ED	DNSH	32	RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELL’OPERA
ED	RE	33	RELAZIONE ACUSTICA
ED	RE	34	RELAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
ED	ST	35	RELAZIONE GEOLOGICA
ED	IE	36	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE
ED	ILL	37	RELAZIONE ILLUMINOTECNICA

ED	DIS	38	PIANO DI DISASSEMBLAGGIO
			ELABORATI GRAFICI
EG	ARC	01	INQUADRAMENTO TERRITORIALE - STRUMENTI URBANISTICI
EG	ARC	02	STATO DI FATTO - RILIEVO METRICO_PIANTA LIVELLO INTERRATO
EG	ARC	03	STATO DI FATTO - RILIEVO METRICO_PIANTA LIVELLO TERRA
EG	ARC	04	STATO DI FATTO - RILIEVO METRICO_PROSPETTI E SEZIONI
EG	ARC	05	PROGETTO - PLANIMETRIE E SINTESI DEGLI INTERVENTI
EG	ARC	06	PROGETTO - PROGETTO ARCHITETTONICO_PIANTA LIVELLO TERRA
EG	ARC	07	PROGETTO - PROGETTO ARCHITETTONICO_PROSPETTI E SEZIONI
EG	ARC	08	PROGETTO - FINITURE
EG	ARC	09	PROGETTO - ACQUE METEORICHE_PIANTA LIVELLO TERRA E SEZIONI
EG	ARC	10	PROGETTO - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
EG	STR	01	PROGETTO - PIANTA CON STRUTTURA
EG	STR	02	PROGETTO - PIANTA COPERTURA
EG	STR	03	PROGETTO - SEZIONI E DETTAGLI
EG	IFMRIL	01	I.CLIMATIZZAZIONE - RILIEVO - PIANTA PIANO TERRA
EG	IFM	01	I.CLIMATIZZAZIONE - PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA
EG	IFM	02	I.CLIMATIZZAZIONE - PROGETTO - SCHEMA FUNZIONALE E DI DETTAGLIO
EG	IFM	03	I.CLIMATIZZAZIONE - PROGETTO - COLLEGAMENTI ELETTRICI IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
EG	IE	01	I. ELETTRICO - PROGETTO - PUNTI LUCE E PRESA
EG	IA	01	I. ANTINCENDIO

il citato Progetto definitivo è stato verificato e validato dal R.U.P. e dai progettisti incaricati, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, con verbale prot. RA/13356 del 4 marzo 2025, pervenuto alla struttura commissariale e registrato al protocollo con il n. RM/2077 del 7 marzo 2025;

Considerato che:

il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 rappresenta un evento di portata internazionale, che comporta un afflusso straordinario di fedeli, turisti e rappresentanti istituzionali. La gestione dell'evento richiede, pertanto, un adeguato livello di efficienza nelle infrastrutture e nei servizi pubblici locali, rendendo essenziale la tempestiva conclusione dell'intervento di che trattasi, rivolto, in particolare, all'apertura di nuovi Punti di informazione turistica;

la piena realizzazione dell'opera *de qua* deve essere coerente con la tempistica dettata dal Giubileo 2025, che ha avuto avvio il 24 dicembre dello scorso anno, con l'apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro. Ai fini della tempestiva attuazione del citato intervento è, quindi, necessario procedere con urgenza all'approvazione del Progetto esecutivo;

il rispetto dei tempi delle procedure ordinarie dettati dalla normativa vigente per l'approvazione del Progetto esecutivo, da adottarsi con delibera di Giunta capitolina, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo
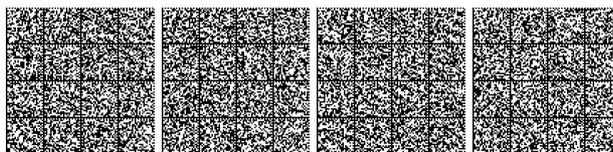
n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non permette l'osservanza della stringente tempistica dettata dal cronoprogramma procedurale dell'intervento *de quo*, che registra la fine lavori nel primo trimestre 2025 ed il collaudo finale entro il secondo trimestre del corrente anno;

il Commissario straordinario è deputato a garantire la concreta ed efficace attuazione del Programma dettagliato, provvedendo, se del caso, ad agire anche a mezzo ordinanza nei casi in cui sia a rischio, anche solo in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma procedurale;

Considerato, altresì, che:

la gestione ed erogazione dei servizi previsti nei tre P.I.T. ubicati in piazza di Spagna, piazza Sidney Sonnino e piazza della Città Leonina deve essere assoggettata alla medesima disciplina già in vigore, in linea con quanto già autorizzato per i Punti informativi turistici in essere;

conseguentemente, si rende necessario provvedere anche all'estensione della convenzione stipulata tra Roma Capitale ed il concessionario Rep. n. 405, Racc. 209 dell'8 ottobre 2015, per l'affidamento della concessione per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione economica e funzionale delle strutture di accoglienza turistica integrate con i servizi igienici pubblici interrati;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-*bis* e 425-*ter* dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]»;

Ritenuto, pertanto di dover procedere, stante l'indifferibilità dell'intervento e le ragioni di necessità ed urgenza sopra evidenziate, con l'approvazione in linea tecnica del Progetto esecutivo relativo all'intervento individuato nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con l'ID n. 145, recante «Completamento punti informazione turistici con bagni pubblici integrati», presentato dal concessionario P-Stop S.r.l. e assunto al protocollo della struttura commissariale con il prot. RM/1915 del 4 marzo 2025;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

Con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. di prendere atto del verbale di verifica e validazione del Progetto esecutivo afferente all'intervento giubilare classificato nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con l'ID 145 recante «Completamento punti informazione turistici con bagni pubblici integrati» di cui al prot. RA/13356 del 4 marzo 2025, pervenuto alla struttura commissariale e registrato al protocollo con il n. RM/2077 del 7 marzo 2025;

2. In deroga alle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 48 del Testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvare il Progetto esecutivo di cui al punto 1. ed agli elaborati sottoindicati, allegati e parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

ELABORATI DESCRITTIVI			
ED	EE	00	ELENCO ELABORATI
ED	RE	01	RELAZIONE GENERALE
ED	RE	02	RELAZIONE STORICO-CRITICA
ED	RE	03	RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
ED	RE	04	RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA INTERVENTI LOCALI
ED	RE	05	RELAZIONE GENERALE E TABULATI DEI CALCOLI
ED	RE	06	RELAZIONE SUI MATERIALI
ED	RE	07	RELAZIONE GEOTECNICA
ED	RE	08	SPETTRI DI RISPOSTA SISMICI
ED	RE	09	SCHEMI STRUTTURALI DI CALCOLO

ED	RE	10	CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI
ED	RE	11	CONFIGURAZIONE DELLE DEFORMATE
ED	RE	12	GIUDIZIO MOTIVATO ACCETTABILITÀ RISULTATI
ED	RE	13	PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE
ED	RE	14	RELAZIONE TECNICA D.LGS. N. 192 DEL 19 AGOSTO 2005
ED	RE	15	RELAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI
ED	RE	16	RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI IMPIANTI
ED	RE	17	PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ED	RE	18	RELAZIONE SUL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
ED	RE	19	RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI ED ELABORATI DI APPLICAZIONE
ED	CME	20	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PREZZARIO 2023
ED	CME	21	COSTI DELLA SICUREZZA - PREZZARIO 2023
ED	CME	22	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA 2022 E 2023
ED	CME	23	ELENCO PREZZI UNITARI 2023
ED	QTE	24	QUADRO ECONOMICO 2023
ED	CRN	25	CRONOPROGRAMMA
ED	SIC	26	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ED	SIC	27	FASCICOLO DELL'OPERA
ED	MAN	28	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
ED	CSA	29	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ED	SC	30	SCHEMA DI CONTRATTO
ED	DNSH	31	RELAZIONE SUL RISPETTO DEL DNSH E ALLEGATI
ED	DNSH	32	RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELL'OPERA
ED	RE	33	RELAZIONE ACUSTICA
ED	RE	34	RELAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
ED	ST	35	RELAZIONE GEOLOGICA
ED	IE	36	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE
ED	ILL	37	RELAZIONE ILLUMINOTECNICA
ED	DIS	38	PIANO DI DISASSEMBLAGGIO
ELABORATI GRAFICI			
EG	ARC	01	INQUADRAMENTO TERRITORIALE - STRUMENTI URBANISTICI
EG	ARC	02	STATO DI FATTO - RILIEVO METRICO_PIANTA LIVELLO INTERRATO
EG	ARC	03	STATO DI FATTO - RILIEVO METRICO_PIANTA LIVELLO TERRA
EG	ARC	04	STATO DI FATTO - RILIEVO METRICO_PROSPETTI E SEZIONI
EG	ARC	05	PROGETTO - PLANIMETRIE E SINTESI DEGLI INTERVENTI
EG	ARC	06	PROGETTO - PROGETTO ARCHITETTONICO_PIANTA LIVELLO TERRA
EG	ARC	07	PROGETTO - PROGETTO ARCHITETTONICO_PROSPETTI E SEZIONI
EG	ARC	08	PROGETTO - FINITURE

EG	ARC	09	PROGETTO - ACQUE METEORICHE_PIANTA LIVELLO TERRA E SEZIONI
EG	ARC	10	PROGETTO - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
EG	STR	01	PROGETTO - PIANTA CON STRUTTURA
EG	STR	02	PROGETTO - PIANTA COPERTURA
EG	STR	03	PROGETTO - SEZIONI E DETTAGLI
EG	IFMRIL	01	I.CLIMATIZZAZIONE - RILIEVO - PIANTA PIANO TERRA
EG	IFM	01	I.CLIMATIZZAZIONE - PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA
EG	IFM	02	I.CLIMATIZZAZIONE - PROGETTO - SCHEMA FUNZIONALE E DI DETTAGLIO
EG	IFM	03	I.CLIMATIZZAZIONE - PROGETTO - COLLEGAMENTI ELETTRICI IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
EG	IE	01	I. ELETTRICO - PROGETTO - PUNTI LUCE E PRESA
EG	IA	01	I. ANTINCENDIO

3. Di dare mandato a Roma Capitale affinché, attraverso le proprie articolazioni funzionali, provveda a dare immediata attuazione agli adempimenti conseguenti alla emanazione della presente ordinanza, anche in ordine all'estensione della convenzione stipulata tra Roma Capitale ed il concessionario Rep. n. 405 Racc, 209 dell'8 ottobre 2015, per l'affidamento della concessione per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione economica e funzionale delle strutture di accoglienza turistica integrate con i servizi igienici pubblici interrati.

4. La trasmissione del presente provvedimento a Roma Capitale ed al concessionario, per il seguito di rispettiva competenza.

5. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

6. La trasmissione della presente ordinanza alla cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo.» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 14 marzo 2025

Il Commissario straordinario: GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 13/2025 sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

25A01785

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DELIBERA 19 febbraio 2025.

Pronuncia sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi al riconoscimento del carattere strategico dei progetti di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115. (Delibera n. 1/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che, all'art. 4, modifica il citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendovi, in particolare, l'art. 57-*bis*, successivamente modificato dall'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dall'art. 11 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, nonché dall'art. 15 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante «Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115;

Visto il succitato art. 57-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006, con il quale, in particolare:

al comma 1, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione e con compiti volti a rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

al comma 2, è previsto che il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri che può delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy, ed è composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Alle riunioni del Comitato partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno;

al comma 7, è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE (CTC), composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al sopracitato comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE;

al comma 8, è inoltre previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento, e che le deliberazioni del CITE sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

al comma 9, è previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2021, al n. 2113, recante, ai sensi del sopracitato art. 57-*bis*, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, il regolamento interno del CITE che, all'art. 3, istituisce il Comitato tecnico di supporto al CITE, chiamato a svolgere funzioni di supporto al CITE per l'istruttoria delle questioni poste all'o.d.g. di quest'ultimo Comitato e a curare l'attività propedeutica allo svolgimento dei lavori del CITE medesimo;

Visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, «che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020»;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, con il quale, in particolare:

al comma 1, si prevede che quando è presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), integrato dal Ministro della difesa, dall'Autorità delegata di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita, e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronuncia, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 8, del predetto regolamento (UE) 2024/1252, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea;

al comma 2, si dispone che nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata sentita la regione interessata;

al comma 3 si prevede altresì che, fermo restando quanto disposto dai commi precedenti del medesimo articolo, dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, i progetti di cui al comma 1 assumono la qualità di
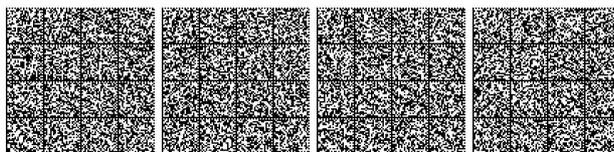
progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

Tenuto conto che la Commissione europea, in data 1° ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) 2024/1252, ha comunicato ai membri del Comitato europeo per le materie prime critiche di aver caricato sul sito web appositamente dedicato delle proposte di progetti strategici ricadenti sul territorio italiano;

Vista la nota prot. n. 29904 del 13 novembre 2024 con cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha richiesto la convocazione del CITE per la verifica di eventuali elementi ostativi al riconoscimento della strategicità dei predetti progetti, indicati nell'elenco allegato alla medesima nota, segnalando altresì, trattandosi di progetti sulla terraferma, di dover acquisire sugli stessi il sentito delle regioni interessate - Lazio, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto - ai sensi del citato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 84/2024;

Tenuto conto dell'istruttoria svolta dal Comitato tecnico di supporto al CITE (CTC) durante la riunione del 21 novembre 2024, in cui sono emerse alcune criticità in relazione all'acquisizione dei pareri di tutte le regioni territorialmente interessate;

Vista la nota prot. n. 2406 del 29 gennaio 2025 con cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'esito degli approfondimenti istruttori richiesti, ha formulato una nuova richiesta di convocazione del CITE;

Tenuto conto che, sulla base della documentazione trasmessa dal sopra citato Dicastero, si è ravvisata la necessità di una ulteriore riunione istruttoria da parte del CTC, svoltasi in data 4 febbraio 2025, in cui, in particolare, è stata condivisa l'esigenza di un approfondimento volto a definire la posizione della Regione autonoma della Sardegna per i progetti ricadenti sul proprio territorio;

Vista la nota prot. n. 2388 dell'11 febbraio 2025 con cui il Capo di Gabinetto della Regione autonoma della Sardegna ha espresso un parere favorevole condizionato al rispetto dei criteri previsti per quanto attiene i progetti «*Project Yellow*» e «*Silius CRM/SRM*» e, contestualmente, in merito al progetto «*Portovesme CRM HUB*», ha comunicato che la regione intende «subordinare i pareri di propria competenza agli esiti del tavolo di crisi industriale istituito presso il MIMIT ed avente ad oggetto la Portovesme S.r.l.»;

Sentite la Regione Lazio, la Regione Siciliana, la Regione Veneto, la Regione Piemonte e la Regione Toscana che, con riferimento ai progetti da localizzarsi sulla terraferma e ricadenti nei rispettivi territori, hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 84/2024;

Sentita la Regione Marche che, con riferimento al progetto da localizzarsi sulla terraferma e ricadente nel proprio territorio, ha espresso parere negativo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 84/2024, con nota prot. 31170 del 26 novembre 2024 sottoscritta dal Presidente della regione, nella quale si motiva la contrarietà al riconoscimento del carattere strategico del progetto, evidenziando come lo stesso insisterebbe su un'area già sottoposta ad una rilevante pressione ambientale;

Vista la nota prot. n. 3589 del 12 febbraio 2025 con cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, essendo stato completato l'*iter* di acquisizione del parere delle regioni previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, ha formulato una nuova richiesta di convocazione del CITE;

Vista la nota prot. n. 3894 del 15 febbraio 2025 con cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso la relazione tecnica illustrativa con la sintesi dei progetti e il riepilogo dell'istruttoria condotta;

Tenuto conto che i progetti considerati sono comunque destinati ad essere oggetto delle procedure autorizzatorie e di valutazione ambientale previste dalla normativa vigente;

Considerato quanto emerso nel dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Tenuto conto del fatto che, nella citata riunione del 4 febbraio 2025 del CTC, la Regione Marche ha confermato l'avviso espresso, ritenendo insussistenti le condizioni per un riesame del proprio parere negativo;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115:

a) di non ravvisare la sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento del carattere strategico dei seguenti progetti di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche ricadenti nel territorio delle Regioni Lazio, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto:

«*LIFE22-ENV-IT-INSPIREE*» nella Regione Lazio;

«*epCRM® - enriched product of Critical Raw Material*» nella Regione Piemonte;

«*FRELP 1234*» nella Regione Piemonte;

«*Project Yellow*» nella Regione Sardegna;

«*Silius CRM/SRM*» nella Regione Sardegna;

«*Portovesme CRM HUB*», nella Regione Sardegna;

«*Project for the inertization of asbestos materials and production of critical Raw materials*» nella Regione Siciliana;

«*Alpha Project*» nella Regione Toscana;

«*RECOVER-IT Resources Extraction and Circular Optimization Via Effluent Recovery in Italy*» nella Regione Veneto;

b) di ravvisare motivi ostativi al riconoscimento del carattere strategico del progetto di riciclaggio delle materie prime strategiche «*Building a Magnets Recycling Facility*», ricadente nel territorio della Regione Marche.

Roma, 19 febbraio 2025

Il Presidente: PICHETTO FRATIN

Il Segretario: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1007

25A01883

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di indio (111In) DTPA, «Indio (111In) DTPA Curium Netherlands».

Estratto determina AAM/PPA n. 177/2025 del 14 marzo 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio

Medicinale: INDIO (111IN) DTPA CURIUM NETHERLANDS.

Confezione: A.I.C. n. 039128018 «37 MBQ/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 0,5 ml a 1 ml.

Titolare A.I.C.: Curium Netherlands B.V. con sede legale in Westerduinweg 3 - 1755 Le Petten - Paesi Bassi.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2023/96,

con scadenza il 18 aprile 2024 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01861

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mirtazapina, «Mirtazapina Krka».

Estratto determina AAM/PPA n. 178/2025 del 14 marzo 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazione approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS);

VC2/2020/448 (FI/H/0320/II/031/G):

tipo II, C.I.4) aggiunta come reazione avversa dell'iperprolactinaemia. Aggiornamento, relativo all'effetto sonnambulismo, del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Aggiornamento relativo all'effetto della mirtazapina sull'intervallo QTc al paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

tipo IB, C.I.z) EPITT no 19506;

tipo IB, C.I.z) EPITT no 19565.

Allineamento linea guida eccipienti.

C1B/2015/2111 (FI/H/0320/001-003/IB/025/G):

tipo IB, C.I.3.z) SAR (NL/H/PSUR/0006/003) per mirtazapina;

tipo IB, C.I.2.a) allineamento a medicinale di riferimento.

C1B/2021/3367 (FI/H/0320/IB/032/G):

tipo IB, C.I.z) adeguamento alla raccomandazione PRAC EMA/PRAC/257435/2020 corr. 4; EPITT 19475;

tipo IB, C.I.2.a) allineamento al medicinale di riferimento,

relativamente al medicinale MIRTAZAPINA KRKA (A.I.C. 043380) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed alle etichette.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01862

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Moviprep»

Estratto determina AAM/PPA n. 179/2025 del 14 marzo 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato membro di riferimento (RMS):

variazione di tipo II, C.I.4 per l'aggiornamento delle informazioni sul prodotto:

vengono apportate le seguenti modifiche:

paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto in merito alle informazioni relative alle interazioni con altri medicinali ed il paragrafo 2 del foglio illustrativo in merito alle informazioni relative alla contraccezione;

variazione di tipo IAin, C.I.3.a:

si modificano i paragrafi n. 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e paragrafi 2 e 4 del foglio illustrativo in linea con la procedura PSUSA/00010705/202401;

relativamente al medicinale MOVIPREP (A.I.C. n. 037711) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codici pratica: VC2/2024/106, C1A/2024/3699.

Numero procedure: SE/H/1800/001-002/II/097, SE/H/1800/001-002/IA/098.

Titolare A.I.C.: Norgine BV, con sede legale e domicilio fiscale in AnitonioVivaldistraat, 150, 1083 HP, Amsterdam, Paesi Bassi.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01863

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fulvestrant, «Fulvestrant Ever Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 176/2025 del 14 marzo 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/7.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ever valinject GmbH con sede legale in Oberburgau, 3, 4866 Unterach Am Attersee, Austria.

Medicinale: FULVESTRANT EVER PHARMA:

046910016 - «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 5 ml;

046910028 - «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml;

046910030 - «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3×2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml;

046910042 - «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2×2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml,

alla società Ever Pharma Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Riccardo Gigante n. 4, 00143 Roma, codice fiscale n. 14883281009.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01864

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di danazolo, «Danatrol».

Estratto determina AAM/PPA n. 180/2025 del 14 marzo 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/2296.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano, codice fiscale 00832400154:

medicinale DANATROL;

025021054 - «200 mg capsule rigide» 30 capsule;

025021066 - «50 mg capsule rigide» 30 capsule,

alla società Fidia Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica n. 3/A - 35031 Abano Terme, Padova, codice fiscale 00204260285.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01865

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sulbactam/ampicillina, «Unasyn».

Estratto determina AAM/PPA n. 187/2025 del 14 marzo 2025

È autorizzata la seguente variazione:

tipo II - C.I.4). Adeguamento al CCDS. In particolare, l'aggiornamento riguarda il paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente sezione del foglio illustrativo per aggiungere l'ADR «artralgia» con frequenza non nota. Con l'occasione, si modificano le informazioni al paragrafo 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto come da QRD *template* corrente, relativamente al medicinale UNASYN nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

026360089 - «1 g + 2 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere da 3 g;

026360091 - «500 mg + 1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino di polvere in vetro;

026360103 - «250 mg + 500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino di polvere in vetro.

Codice pratica: VN2/2024/194.

Titolare: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - 04100 Latina, codice fiscale 06954380157.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01866

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefixima Nectar».

Con la determina n. aRM - 61/2025 - 5204 del 14 marzo 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Neclife PT Unipessoal, LDA, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CEFIXIMA NECTAR;

confezione: 047412010;

descrizione: «100 mg/5 ml polvere per sospensione orale» - 1 flacone in vetro da 50 ml con cucchiaio dosatore e siringa graduata;

confezione: 047412022;

descrizione: «100 mg/5 ml polvere per sospensione orale» - 1 flacone in vetro da 100 ml con cucchiaio dosatore e siringa graduata.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A01867

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Morfina Solfato Sun».

Con la determina n. aRM - 62/2025 - 3230 del 17 marzo 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: «MORFINA SOLFATO SUN»

confezione: 049154014

descrizione: «1 mg/ml soluzione per infusione in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in cop da 50 ml

confezione: 049154026

descrizione: «1 mg/ml soluzione per infusione in siringa preriempita» 5 siringhe preriempite in cop da 50 ml

confezione: 049154038

descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in cop da 50 ml

confezione: 049154040

descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione in siringa preriempita» 5 siringhe preriempite in cop da 50 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A01868

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Sun».

Con la determina n. aRM - 63/2025 - 3230 del 17 marzo 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: «ENALAPRIL SUN»

confezione: 041693019

descrizione: «5 mg compresse» 20 compresse in blister opa/al/pe/hdpe

confezione: 041693021

descrizione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister opa/al/pe/hdpe

confezione: 041693033

descrizione: «5 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pe/hdpe

confezione: 041693045

descrizione: «5 mg compresse» 50 compresse in blister opa/al/pe/hdpe

confezione: 041693058

descrizione: «5 mg compresse» 100 compresse in blister opa/al/pe/hdpe

confezione: 041693060

descrizione: «20 mg compresse» 14 compresse in blister opa/al/pe/hdpe

confezione: 041693072

descrizione: «20 mg compresse» 20 compresse in blister opa/al/pe/hdpe

confezione: 041693084

descrizione: «20 mg compresse» 28 compresse in blister opa/al/pe/hdpe

confezione: 041693096

descrizione: «20 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pe/hdpe

confezione: 041693108

descrizione: «20 mg compresse» 50 compresse in blister opa/al/pe/hdpe

confezione: 041693110

descrizione: «20 mg compresse» 84 compresse in blister opa/al/pe/hdpe

confezione: 041693122

descrizione: «20 mg compresse» 90 compresse in blister opa/al/pe/hdpe

confezione: 041693134

descrizione: «20 mg compresse» 100 compresse in blister opa/al/pe/hdpe

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A01869

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril e Idroclorotiazide Sun».

Con la determina n. aRM - 64/2025 - 3230 del 17 marzo 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE SUN.

Confezione: 042745012.

Descrizione: «2,5 mg+12,5 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL.

Confezione: 042745024.

Descrizione: «2,5 mg+12,5 mg compresse» 20 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL.

Confezione: 042745036.

Descrizione: «2,5 mg+12,5 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL.

Confezione: 042745048.

Descrizione: «2,5 mg+12,5 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL.

Confezione: 042745051.

Descrizione: «2,5 mg+12,5 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL.

Confezione: 042745063.

Descrizione: «2,5 mg+12,5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 042745075.

Descrizione: «2,5 mg+12,5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 042745087.

Descrizione: «2,5 mg+12,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 042745099.

Descrizione: «2,5 mg+12,5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 042745101.

Descrizione: «2,5 mg+12,5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 042745113.

Descrizione: «5 mg+25 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL.

Confezione: 042745125.

Descrizione: «5 mg+25 mg compresse» 20 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL.

Confezione: 042745137.

Descrizione: «5 mg+25 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL.

Confezione: 042745149.

Descrizione: «5 mg+25 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL.

Confezione: 042745152.

Descrizione: «5 mg+25 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL.

Confezione: 042745164.

Descrizione: «5 mg+25 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 042745176.

Descrizione: «5 mg+25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 042745188.

Descrizione: «5 mg+25 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 042745190.

Descrizione: «5 mg+25 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 042745202.

Descrizione: «5 mg+25 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A01870

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Galenicum Health».

Con la determina n. aRM - 65/2025 - 3448 del 17 marzo 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Galenicum Health, S.L., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ATORVASTATINA GALENICUM HEALTH.

Confezione: 047886015.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 047886027.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 047886039.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 047886041.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 047886054.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 047886066.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL.
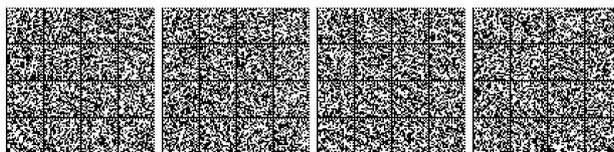
Confezione: 047886078.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 047886080.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 047886092.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 047886104.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 047886116.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film», 14 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 047886128.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 047886130.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 047886142.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 047886155.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 047886167.

Descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 047886179.

Descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 047886181.

Descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 047886193.

Descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 047886205.

Descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A01871

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abiraterone Cipla Europe».

Con la determina n. aRM - 66/2025 - 4027 del 17 marzo 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Cipla Europe NV, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ABIRATERONE CIPLA EUROPE.

Confezione: 050314018.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: 050314032.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL divisibile per dose unitaria .

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A01872

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paroxetina Sun».

Con la determina n. aRM - 68/2025 - 3230 del 18 marzo 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PAROXETINA SUN.

Confezione: 038931010.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 038931022.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 038931034.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 038931046.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 038931059.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 038931061.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 038931073.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore PP.

Confezione: 038931085.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP.

Confezione: 038931097.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore PP.

Confezione: 038931109.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore PP.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A01873

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione dirigenziale n. 97 del 14 marzo 2025, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, per cessata attività, l'impresa G. C. Aurum di Guidotti Giampaolo & C. S.n.c., piazza IV Novembre, 8 - Mosciano Sant'Angelo (TE), titolare del marchio 20TE.

25A01860
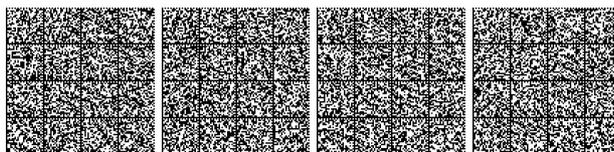
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui Libretti smart

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a decorrere dal 14 aprile 2025, a valere sul Libretto smart, l'attivazione tramite app dei Depositi Supersmart - che consentono di accantonare, per durate prestabilite, le somme depositate sul Libretto remunerandole ad un tasso maggiore del tasso d'interesse *pro tempore* vigente (c.d. il «Tasso base», ad oggi pari allo 0,001%) - potrà essere effettuata esclusivamente tramite l'app Poste Italiane e non più tramite l'app BancoPosta. In app BancoPosta restano invariate le funzionalità informative relative ai Depositi Supersmart, nonché la disattivazione degli accantonamenti in essere, già disponibili anche in app Poste Italiane. Restano ferme altresì le altre modalità di attivazione e le condizioni previste per ciascuna tipologia di Deposito Supersmart.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i titolari del Libretto smart hanno diritto di recedere dal contratto senza penalità e con l'applicazione delle condizioni ad oggi praticate.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it è a disposizione il foglio informativo del Libretto smart contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

25A01980

MINISTERO DELL'INTERNO

Ripartizione del fondo di 56 milioni di euro, per l'anno 2025, per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 febbraio 2025, corredato dell'allegato A - Nota metodologica e allegato B - Piano di riparto, recante: «Ripartizione del fondo di 56 milioni di euro per l'anno 2025, per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale», di cui all'art. 1, comma 754, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2025 al n. 871.

25A01916

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Voltura dell'autorizzazione della società SGS ICS Italia S.r.l., in Milano, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del 27 febbraio 2025, n. 14, alla società SGS ICS Italia S.r.l., con sede legale in via Caldera, 21 - 20153 Milano (MI), è stata volturata l'autorizzazione quale organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

Le attività di certificazione sono previste dalla direttiva 2010/35/UE, recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE, recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

prodotti:

tutte le attrezzature di cui all'art. 1 della direttiva e alle definizioni del comma 1 dell'art. 2, direttiva 2010/35UE;

recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;

cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori;

procedure:

valutazione di conformità;

ispezione straordinaria;

ispezione intermedia;

ispezione periodica;

rivalutazione di conformità.

La presente autorizzazione ha durata fino al 16 dicembre 2026 e, comunque, non oltre la validità del certificato rilasciato da ACCREDIA.

25A01859

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025, n. 1

In attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025, n. 1, è stato adottato il «Regolamento recante modifiche al DPCM n. 1/2011, in materia di personale degli Organismi di informazione per la sicurezza», ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 124/2007.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del regolamento, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il giorno successivo alla comunicazione dell'adozione del predetto regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02011

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
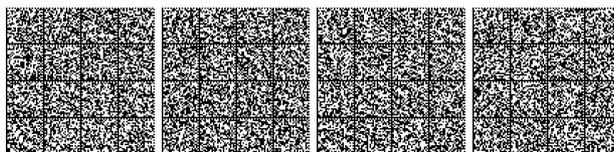
(WI-GU-2025-GU1-073) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
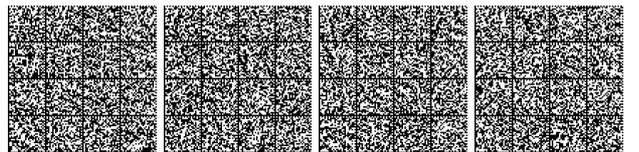
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
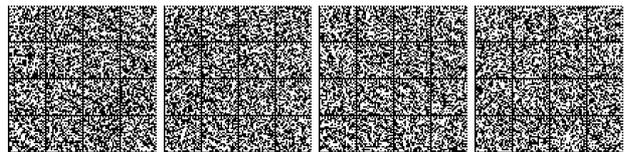
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C